

## TORNATA DEL 22 GIUGNO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

**SOMMARIO.** *Congedi. — Atti diversi. Risultamento della prima votazione, e rinnovamento, per la nomina di una Commissione d'inchiesta sulla Sardegna. — Considerazioni del presidente del Consiglio, e suo elenco delle proposte di legge di cui chiede la votazione prima della proroga — Il ministro per le finanze aggiunge le sue istanze ed accenna ad un altro progetto da presentare. — Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento del credito agrario — Il relatore Cordova espone l'avviso della Commissione sopra alcuni emendamenti — È approvato l'articolo 3, con aggiunte dei deputati Valerio, Torrigiani e Nervo. — Discussione dello schema di legge per l'abrogazione di decreti su materia forestale in alcune provincie — Emendamenti dei deputati Morini e Rattazzi all'articolo 3, approvati dopo osservazioni del ministro per l'agricoltura e commercio — Gli articoli sono approvati. — Approvazione degli articoli di tre disegni di legge, fusi in uno, per lievi modificazioni daziarie, e di quello per l'attivazione di catasti nei comuni lucchesi. — Incidente sull'ordine del giorno, sul quale parlano i deputati Puccioni, Panattoni, Nervo e Cancellieri. — Discussione dello schema di legge per disposizioni sui marchi e segni distintivi di fabbrica — Osservazioni del deputato Mussi sull'articolo 1, e spiegazioni del ministro e del relatore Panattoni — Emendamento del deputato Alfieri all'articolo 1, ritirato dopo opposizioni dei deputati Martelli-Bolognini e Panattoni, relatore — Osservazioni dei deputati Serra L. e Salaris — Emendamento del deputato Martelli al 3° — Osservazioni dei deputati Panattoni e Berteà, e del ministro — Obbiezioni del deputato Corsi al 6°, e spiegazioni del ministro — Sono approvati sei articoli. — Presentazione di due schemi di legge: facoltà a Commissioni d'antichità e d'arti di disporre di risparmi per uso scientifico; provvedimenti sopra benefici e cappellanie laicali soppresse.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

**BERTEA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente e del sunto delle ultime petizioni presentate alla Camera:

12,221. I membri del comitato dell'associazione liberale di Verona, nello svolgere alcune considerazioni intorno al progetto di legge concernente la riscossione delle imposte, rassegnano alla Camera varie proposte di modificazioni al medesimo.

12,222. Il sindaco del municipio di Ventotene e Santo Stefano aggiunge nuove istanze perchè l'isola di Ventotene rimanga sede mandamentale.

12,223. Sei sacerdoti, dimoranti in Siena, rivolgono al Parlamento i loro reclami contro l'applicazione fatta a loro carico della legge 7 luglio 1866.

12,224. I Consigli comunali di Orvinio e di Civitella Casanova fanno adesione alle rimostranze del municipio di Aquila contro la sospensione della linea ferrata Rieti-Pescara, e chiedono che venga richiamata la società delle ferrovie meridionali all'esatto adempimento della convenzione.

12,225. Il prefetto della provincia di Terra di Lavoro, nella sua qualità di presidente della deputazione provinciale, trasmette una petizione di quella rappresentanza, colla quale, nel reclamare contro il preteso aumento di concorso pel mantenimento del personale del Genio civile, domanda che la provincia ne sia definitivamente esonerata.

### ATTI DIVERSI.

**BERTEA**, segretario. Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal Consiglio comunale di Napoli — Petizione intorno alla soppressione della Corte di cassazione, copie 200.

Dal signor architetto Vacher Cremieux, da Ginevra — Il sistema penale e le prigioni penitenziarie dell'Inghilterra nel 1867, una copia.

Del sistema penitenziario agricolo e professionale per i prigionieri adulti, una copia.

Dall'avvocato Giuseppe De Stefani Nicolisi, da Ca-

tania — Dell'ordinamento giudiziario in Italia e delle riforme delle quali è suscettibile, copie 8.

Dall'avvocato Assuero Tartufari, da Modena — Del pubblico Ministero in reggimento libero e civile, 3 copie.

Dal signor Sapuppo Zanghi — Storia popolare della monarchia di Savoia (fascicolo primo), una copia.

Dal professore Concetto Fugali Lo Curcio, da Siracusa — Sommario di un corso di studi filosofico-storici applicati al diritto universale, una copia.

(Da Palermo) Notizie statistiche della città di Palermo, una copia.

Dalla Camera di commercio di Torino — Relazione sull'esercizio della pubblica condizione e del saggio normale delle sete nel 1867, copie 220.

Dalla Camera di commercio di Torino — Sul corso forzoso dei biglietti di Banca, risposte ai quesiti proposti dalla Commissione d'inchiesta, copie 300.

Dalla deputazione provinciale di Cagliari — Petizione per la costruzione delle ferrovie in Sardegna, copie 400.

Dal municipio di Cagliari — Memoria per la costruzione delle ferrovie in Sardegna, copie 300.

Dalla società degli operai di Cagliari — Altra memoria per la costruzione delle ferrovie in Sardegna, copie 280.

Dal signor Emilio Ferrando fu Tommaso — Storia della origine e grandezza italiana della real Casa di Savoia fino ai di nostri, pel commendatore avvocato Michele Giuseppe Canale civico bibliotecario, pubblicata per cura del cavaliere Tommaso Ferrando, da Genova, copie 3.

**PRESIDENTE.** Per motivi di famiglia il deputato Breda chiede un congedo di due giorni; il deputato Cadolini di otto.

Il deputato Cittadella per motivi di salute domanda un congedo di giorni 40.

Il deputato Fenzi, dovendo assentarsi da Firenze, chiede un congedo di tre giorni.

(Sono accordati.)

Annunzio alla Camera il risultamento della prima votazione per la nomina della Commissione d'inchiesta parlamentare sopra le condizioni della Sardegna:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| I votanti furono . . . . . | 208 |
| Maggioranza . . . . .      | 105 |
| Sella ebbe voti . . . . .  | 130 |
| Cordova . . . . .          | 129 |

Avendo essi ottenuto la maggioranza assoluta, ruscirono eletti.

Raccolsero indi un maggior numero di voti i seguenti deputati:

Valerio ebbe voti 79, Ferracciu 55, Macchi 54, Serra Luigi 46, Pescetto 38, Cancellieri 33, Marolda-Petilli 32, Cadolini 29, Depretis 28, Nervo 28, Rattazzi 28, Nisco 26, Minervini 24, Sanguinetti 24,

Asproni 23, Guttierrez 22, Melchiorre 19, Tenani 16, Malenchini 15, Torrigiani 14, Berti 14, Mariotti 12, Salvagnoli 12.

Quindi si procederà ora alla votazione per la nomina dei cinque commissari che tuttora rimangono ad eleggersi. La votazione è ancora libera. Si procederà all'appello nominale.

(Segue la deposizione delle schede nell'urna.)

Si lascerà l'urna aperta, affinché coloro che avessero ancora a votare, possano deporvi la scheda.

(Il processo verbale della seduta di sabato è approvato.)

#### COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio per una comunicazione.

**MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri.** Signori, sono ormai trascorsi più di sei mesi dacchè la Camera, ripigliando i suoi lavori, trattava le questioni più importanti e specialmente quelle che hanno attinenza alle cose di finanza.

Il bilancio fu discusso e votato, ebbe luogo una lunga e profonda discussione sul nostro sistema finanziario, e la Camera, convinta della necessità di riordinarlo, perchè è questa la pietra angolare di tutto l'edificio, si accingeva a molti studi ed indagini e votava leggi di novelle imposte.

Queste, unite alle economie che è fermo intendimento del Ministero d'introdurre in tutti i rami dell'amministrazione, varranno a stabilire l'equilibrio fra l'entrata e le spese, a rialzare il nostro credito, e ci forniranno i mezzi valevoli per togliere in un non remoto avvenire il corso forzoso dei biglietti di Banca, che tanto pesa sopra le popolazioni: infine per tal guisa si ristabilirà l'incentivo, l'allettamento al lavoro, che è la vera ed unica sorgente della ricchezza e della moralità pubblica. (*Bene!*)

In codesti dibattimenti, Destra e Sinistra hanno combattuto con ardore e con intelligenza; e dopo la lotta ognuno di voi, o signori, può andar superbo di aver preso parte ai lavori di questa Sessione parlamentare, che sarà certamente una delle più importanti del Parlamento nazionale.

Dopo tante fatiche sarebbe ormai tempo di aspirare a un po' di riposo. Se non che, o signori, vi sono ancora alcuni disegni di legge assai importanti che sono necessari per il riordinamento dell'amministrazione pubblica, e dai quali non si potrebbe prescindere.

Fra essi principalmente debbo noverare quei progetti di legge, i quali hanno per iscopo d'introdurre semplificazioni e modificazioni nelle principali amministrazioni, che sono atti a recare notevoli economie ed allo stesso tempo migliorare la riscossione delle

imposte, in modo che questa riscossione riesca meno gravosa per le popolazioni e più proficua pel tesoro. Ed invero, o signori, nel momento in cui il Parlamento ha creduto di votare nuovi balzelli, che sono accolti con dignitosa rassegnazione dalla nazione, sarebbe cosa assai dolorosa che, mentre da una parte si mettono degli aggravii, dall'altra non fossero discusse e votate quelle leggi che li devono alleviare.

Per conseguenza noi pregheremo la Camera di voler ancora continuare le sue discussioni, affinchè si possano recare a termine quelle leggi che sono più importanti.

Fra queste io accennerò particolarmente la legge sulla riscossione delle imposte, di cui la relazione venne già presentata; quella sul patrimonio dello Stato e sulla contabilità; e quella sul riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, due leggi che sono tuttora in corso di studio.

Non parlerò della riforma giudiziaria, benchè debba recare notevoli economie, inquantochè quella legge porta tali gravi discussioni che non è probabile che in questo scorcio di Sessione essa si possa ancora discutere.

Tuttavia, se la legge sopra la riscossione delle imposte potesse venire fin d'ora in discussione, io debbo notare che fra questa legge e le altre due che ho accennate vi è tale connessione, che non sarebbe possibile discutere l'una senza entrare nel merito delle altre due, perchè desse hanno tale correlazione che una non può essere approvata senzachè siano ammessi certi principii che sono comuni alle tre leggi.

Il mio collega il ministro delle finanze vi parlerà più lungamente a questo proposito, e vi esternerà le sue idee.

Intanto la Camera mi permetterà di leggerle l'elenco delle leggi che il Ministero crede più importanti per essere discusse fin d'ora.

Io non parlo delle leggi che sono attualmente all'ordine del giorno, ma accennerò le altre, delle quali per alcune la relazione è già pronta, per altre si è in corso di studi.

Io noterò ancora che fra queste leggi bisognerà sempre dare la preferenza alle più importanti, che sono quelle che ho accennate, e procurare di far passare, nell'intervallo tra l'una e l'altra, quelle leggi di minor rilievo, ma che pure sono necessarie al celere e regolare andamento dell'amministrazione.

Ecco dunque l'elenco delle leggi che il Ministero crederebbe utile non ritardare la discussione, oltre quelle che sono già portate all'ordine del giorno, cioè:

Autorizzazione della spesa occorrente per lavori di riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale militare marittimo di Venezia;

Ordinamento del servizio semaforico sui littorali;

Autorizzazione di spesa per la costruzione di un

tronco di rettifica della strada nazionale Sannitica fra il ponte Pecci e Riofratto per Vinchiatturo;

Maggiore spesa per l'aumento del servizio postale marittimo;

Riscossione delle imposte dirette;

Convenzione col municipio di Ancona per la cessione del fabbricato demaniale del *Lazzaretto*;

Di tutte queste leggi le relazioni furono già presentate e vennero distribuite alla Camera.

Ecco ora i progetti di legge le cui relazioni non sono ancora state distribuite, e sulle quali il Ministero chiama più particolarmente l'attenzione della Camera:

Soppressione della privativa sulle polveri da fuoco;

Autorizzazione di provvedere con decreti reali alle vulture censuarie in tutto il regno;

Indennità agli ufficiali della marina che nella scorsa guerra abbiano perduto oggetti di vestiario, strumenti nautici, ecc.;

Modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona;

Spesa straordinaria per l'armamento del naviglio corazzato;

Sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità;

Riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale;

Convenzione conchiusa colla società concessionaria delle ferrovie sarde;

Estensione alle ferrovie delle provincie venete delle tasse in vigore sulle altre strade ferrate del regno;

Concentramento in un solo ufficio provinciale dei servizi pubblici e delle amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze;

Estensione alle provincie venete della legge sul dazio di consumo;

Convenzione per la guarentigia del pagamento degli interessi e del capitale del prestito da contrarsi dalla Commissione del Danubio per l'ultimazione dei lavori di miglioramento della foce del canale di Sulina;

Cessazione de' sussidi alle sopresse corporazioni privilegiate di Livorno.

Inscrizione in bilancio di assegni a luoghi pii in Napoli e in Lucca.

Il ministro della guerra avrà anche l'onore di presentare un progetto di legge per fissare il contingente di leva per i giovani iscritti nella classe del 1847; infine la legge relativa alla restituzione dei beni delle principesse austriache.

Il ministro dei lavori pubblici avrà l'onore di accennare anche qualche legge, per la quale domanderà probabilmente l'urgenza. (*ilarità — Rumori*) Il Ministero spera che la Camera vorrà ancora consacrare alcune sedute alla discussione di codeste leggi, e specialmente di quelle più urgenti che ho poc'anzi rammentate, e

così la Camera si acquisterà nuovi titoli di benemerita e riconoscenza da parte di tutto il paese.

**CAMBRAY-DIGNY**, *ministro per le finanze*. L'onorevole presidente del Consiglio ha parlato di alcune leggi che io ho avuto l'onore di presentare alla Camera, ed ha detto abbastanza quanto agli occhi del Ministero sia urgente di deliberare intorno ai progetti di legge sull'esazione delle imposte, sulla contabilità, sugli uffici finanziari, ed a quello sull'amministrazione dello Stato, presentato dal mio onorevole collega il ministro dell'interno.

Io non ho che pochissime parole da aggiungere intorno a questo grave argomento.

La Camera apprezzerà quanto apparisca importante il provvedere a riordinamenti nella nostra legislazione amministrativa, i quali valgano a migliorare il servizio pubblico, e ad introdurre nel bilancio nuove economie, soprattutto, come diceva opportunamente l'onorevole presidente del Consiglio, in questa Sessione in cui noi abbiamo coraggiosamente aumentato i pubblici tributi per far fronte ai bisogni del bilancio, e salvare la finanza dal pericolo di una rovina.

Però io debbo far notare alla Camera come segnatamente tre delle quattro leggi che io ho citato, ma si potrebbe dire tutte quattro, cioè quella della contabilità, dell'esazione delle imposte, degli uffici finanziari, e dell'amministrazione dello Stato si tocchino assai da vicino, ed abbiano alcuni punti comuni, per modo che quasi non si potrebbe deliberare definitivamente sopra una senza essersi fatta un'idea chiara, ed avere pronunziato una opinione sopra le altre. Quindi mi parrebbe importantissimo che, mentre noi andremo quanto prima ad intraprendere la discussione d'una di queste leggi, le Commissioni facessero ogni sforzo per sollecitare i lavori in modo che almeno le relazioni potessero essere già in mano dei deputati mentre si farà la discussione della prima legge.

Questo, pare a me, per quel che è naturalmente per l'essenza stessa di queste leggi, e poi anche per quel che ho veduto dalle modificazioni che le Commissioni sono venute man mano introducendo, questo apparisce tanto necessario, che io non esito ad esprimere qui formalmente il voto che gli onorevoli componenti la Commissione prendano a cuore questa mia osservazione, e vedano di fare in modo che queste leggi possano venire sollecitamente sotto gli occhi dei deputati.

L'onorevole presidente del Consiglio ha annunziato anche qualche nuova legge da presentare. Io pure fra pochi giorni avrò da presentarne una alla Camera. Di questa legge importantissima, in quanto che, agli occhi miei, da essa dipende il procedimento regolare dell'amministrazione pel 1868 e 1869, io non mancherò di fare ogni sforzo per affrettare la presentazione. Intanto ho voluto fin d'ora annunziarla, e mi riservo di svolgere poi le mie idee in proposito quando ne farò la presentazione.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sopra l'ordinamento del credito agrario.

La Camera aveva sospesa la discussione di questo disegno di legge per rinviare alla Commissione l'articolo 6 del progetto del Ministero, come altresì i due nuovi articoli dei deputati Valerio e Torrigiani che sono stampati in fine dell'elenco degli emendamenti.

Inoltre rimase anche in sospeso l'articolo che si trova iscritto pel primo in detto elenco, e comincia colle parole: « All'oggetto di questa legge. »

Quindi invito il relatore a voler esporre l'avviso della Giunta riguardo a questi emendamenti.

**CORDOVA**, *relatore*. La Commissione fu incaricata di riferire intorno agli emendamenti, e nel tempo stesso, quante volte ne proponga l'accettazione, a indicare il collocamento di essi fra gli articoli della legge.

Leggo il primo emendamento Valerio, per potersi valutare ciò che propone la Commissione:

« All'oggetto di questa legge non potranno essere autorizzate società anonime.

« Il capitale delle società, se diviso in azioni, potrà solo esserlo in azioni nominative. Per il trapasso delle medesime dovranno nello statuto sociale stabilirsi norme opportune per ottenere la piena pubblicità dei trapassi e della proprietà delle medesime.

« La direzione delle società non potrà essere affidata a minor numero di cinque persone, le quali, almeno da due anni, siano residenti e possessori di fondi stabili nel luogo in cui è stabilito l'istituto. »

La Commissione non accetta, per le ragioni che già due volte ebbi l'occasione di annunciare, la prima parte, consistente nel primo alinea: « All'oggetto di questa legge non potranno essere autorizzate società anonime. » L'emendamento dell'onorevole Valerio comincierebbe con le parole: « Il capitale delle società, se diviso in azioni, potrà solo esserlo in azioni nominative. » La Commissione accetta questa parte; ma nell'ultimo capoverso vi propone di sostituire alla parola *direzione* la parola « *amministrazione* della società non potrà essere affidata a minor numero di cinque persone. » La ragione per cui vorrebbe sostituire la parola *amministrazione* a *direzione* è facile comprendere. Si è temuto che cinque direttori possano importare nessun direttore. La direzione ordinariamente di un istituto è sempre subordinata a coloro che compongono l'amministrazione, perchè oramai è ricevuto che i direttori non debbano essere che primi impiegati del Consiglio d'amministrazione. Perciò invece di dire: « la *direzione* della società » si direbbe: « l'*amministrazione*

della società non potrà essere affidata a minor numero di cinque persone. »

Trattandosi dell'amministrazione si comprende che sia stabilito un numero minimo di cinque persone, ma si è creduto che potessero nascere inconvenienti molto gravi se tutti, e non uno, fossero direttori, e dal richiedere che queste cinque persone fossero tutte residenti e possessori di stabili nel luogo in cui è stabilito l'istituto. Si è temuto che a questo modo potessero trovarsi escluse alcune specialità che potrebbero riuscire utilissime nell'amministrazione dell'istituto. In conseguenza alle parole *le quali* si sostituirebbero le parole *due delle quali*. Così si avrebbe la guarentigia della presenza di due membri del Consiglio d'amministrazione possidenti stabili e residenti nel luogo ov'è l'istituto, senza escludere la cooperazione di altri amministratori raccomandati dalle sole loro qualità personali.

Segue altro emendamento degli onorevoli Valerio e Torrigiani, che così suona :

« All'oggetto di riscontrare quant'è proposto nel precedente articolo, ogni società di credito agrario dovrà ogni giorno, al chiudersi delle operazioni giornaliere, trasmettere a quell'autorità, ed in quei modi che saranno stabiliti per decreto ministeriale, lo stato dei Buoni agrari, dei biglietti all'ordine ed a vista, delle entrate, dei conti correnti e del fondo metallico in cassa, ecc. »

Quest'emendamento è stato votato dalla Camera nell'ultima tornata sostituendo *ogni settimana a ogni giorno*. Quindi la Commissione non aveva altro a fare, che indicare il luogo dove dee collocarsi l'emendamento. Essa vi propone di collocarlo dopo l'articolo 5. Basta leggere l'articolo 5 per vedere che va in questo luogo collocato l'emendamento.

Un altro emendamento degli onorevoli Valerio e Torrigiani è così concepito :

« È vietato agli amministratori di fare operazioni di qualunque sorta per conto proprio coll'istituto che essi amministrano. »

Comunque questo divieto risulti da parecchie disposizioni del Codice di commercio, del Codice civile e del Codice penale relative alla incapacità de' mandatari ed amministratori, che fossero appaltatori, o in altro modo contraenti per l'oggetto dell'amministrazione o del mandato; tuttavia la Commissione ha creduto che torni utile una disposizione testuale a questo riguardo. Per conseguenza accetta quest'emendamento: « È vietato agli amministratori di fare operazioni di qualunque sorta per conto proprio coll'istituto che essi amministrano, » e lo propone come alinea all'articolo 2 *bis*, vale a dire a quell'articolo che abbiamo accettato precedentemente, e nel quale si parla delle condizioni degli amministratori, che devono essere residenti, e possi lenti, ecc.

Veniamo all'ultimo emendamento degli onorevoli Valerio e Torrigiani :

« È vietato alle società autorizzate ad esercire il credito agrario di operare sulle loro proprie azioni, o su titoli fiduciarî o cambiariî di qualunque specie dalle medesime emessi, sia ricevendoli in deposito per anticipazioni, sia acquistandoli, sia in altro modo qualunque. »

In quanto a questo articolo la Commissione consente all'idea di proibire a queste società ogni operazione sulle loro proprie azioni, e crede che sia bene introdurre questo divieto nell'articolo 2 del progetto di legge, in cui sono posti tutti gli altri divieti.

Ma la Commissione crederebbe che non debba estendersi anche alle operazioni sopra i titoli fiduciarî e cambiariî di qualunque specie dalle società emessi; dappoichè, se le società di credito agrario, come altre società di credito e di circolazione, sono ammesse a fare degli sconti e delle anticipazioni sulle lettere di cambio e sui biglietti all'ordine di terzi, certamente sarebbe contraddizione non permettere le stesse operazioni sopra i biglietti all'ordine e sopra le lettere di cambio a cui debbono far fronte esse medesime pei loro impegni, dovendo ogni istituto considerare se stesso come il più sicuro debitore.

Quindi, mentre la Commissione ammette il divieto di operare sulle proprie azioni, riportandolo all'articolo 2, non crederebbe opportuno di estendere questo divieto anche alle operazioni sopra titoli cambiariî e fiduciarî provenienti da questi istituti.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha inteso, la Commissione accetta con qualche variazione l'articolo di aggiunta del deputato Valerio, che si trova scritto per il primo nell'elenco degli emendamenti, cioè propone che si sopprima il primo comma e si cominci col capoverso: « Il capitale, ecc. » Chiede pure che nell'ultimo paragrafo siano fatte due lievi modificazioni, cioè che alla parola *direzione*, si sostituisca *amministrazione*; in seguito poi, dove sta scritto *le quali*, si dica *due delle quali*.

Inoltre la Commissione accetta i due nuovi articoli dei deputati Valerio e Torrigiani che si trovano in calce dell'elenco degli emendamenti, uno dei quali cioè comincia colle parole: *È vietato agli amministratori*, e l'altro: *È vietato alle società*.

Di quest'ultimo però si accettano le sole parole di *operare sulle loro proprie azioni*, da collocarsi in fine dell'articolo 2.

Questi poi invece di costituire due articoli a parte, verrebbero a formare due commi dell'articolo 2 *bis* e sarebbero ridotti a un articolo solo.

**CORDOVA, relatore.** Il primo farebbe articolo a parte, il secondo, *È vietato agli amministratori*, sarebbe il capoverso di un articolo *bis*.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

**VALERIO.** Io sono molto rincrescente che la Commissione non creda di accogliere il primo comma dell'articolo 2, dicente: « All'oggetto di questa legge non potranno essere autorizzate società anonime. »

Ho già detto e ripeto che è nella mia convinzione che la società anonima non possa produrre del bene, specialmente poi per il genere di istituti di credito agrario, dei quali trattiamo; ma tuttavia, lo dico francamente, non credo di dovere insistere per un voto della Camera quando il voto contrario della Commissione mi fa troppo temere ch'io non possa riuscire in questo mio desiderio. Io vi rinuncio adunque.

Ed accettando le variazioni giustissime introdotte nella redazione dell'ultimo comma di quell'articolo, io vorrei pregare ancora la Commissione a voler lasciare che tutti i consiglieri dell'amministrazione debbano essere residenti e possessori di fondi stabili. Almeno se non vuole che sieno tutti, conceda che la maggioranza dei componenti l'amministrazione...

*(Il relatore accenna di aderire.)*

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta.

**VALERIO.** Allora non aggiungo altro.

Credo di potere, anche a nome dell'onorevole Torrigiani, accettare le modificazioni che la Commissione ha fatto agli articoli che contengono dei divieti e che si metteranno in seguito. Noto solo che l'idea, che ci suggeriva di aggiungere anche *i titoli cambiari e fiduciari*, è un'idea che deriva direttamente da quella del vietare di operare sulle azioni; perchè è una operazione che manca di vero fondamento, quella che si fonda sui propri titoli di debito considerati come valori. Ad ogni modo però non persistiamo nemmeno sopra quest'altra modificazione, ed accettiamo ciò che ha fatto la Commissione.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Valerio accetta le modificazioni che la Commissione ha introdotte?

**VALERIO.** Sì, credo di poterlo fare anche a nome dell'onorevole Torrigiani.

*(Il deputato Torrigiani fa segno di adesione.)*

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo di aggiunta, che leggerò ancora, nel modo in cui è stato modificato dalla Commissione:

« Il capitale delle società, se diviso in azioni, potrà solo esserlo in azioni nominative. Per il trapasso delle medesime dovranno nello statuto sociale stabilirsi norme opportune per ottenere la piena pubblicità dei trapassi e della proprietà delle medesime.

« L'amministrazione delle società non potrà essere affidata a minor numero di cinque persone, tre delle quali, almeno da due anni, siano residenti e possessori di fondi stabili nel luogo in cui è stabilito l'istituto. »

Poi verrebbe l'altro comma, vale a dire l'altro articolo presentato dai deputati Valerio e Torrigiani:

« È vietato agli amministratori di fare operazioni

di qualunque sorta per conto proprio coll'istituto che essi amministrano. »

Così sarebbe redatto l'articolo nuovo che assumerebbe il numero 3.

Metto ai voti quest'articolo.

*(È approvato.)*

**NERVO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che oggetto?

**NERVO.** Parlerei in conseguenza dell'articolo or ora votato.

Coll'emendamento proposto dall'onorevole Valerio, al quale mi sono di buon grado associato, perchè tende ad assicurare il buon andamento delle Banche di credito agrario, che speriamo di veder sorgere numerose nelle diverse parti del regno, si viene ad imporre l'obbligo di fare sempre nominativi i titoli delle azioni, che questi istituti venissero autorizzati ad emettere.

Ora, io credo che, mentre noi facciamo cosa ottima, cosa veramente opportuna per tutelare le future società di credito agrario contro i gravi inconvenienti cui può dare luogo la vorace speculazione sopra titoli al portatore, dobbiamo eziandio badare a che, con quest'obbligo delle azioni nominative, non si venga ad incepparne il trapasso, e quindi a porre ostacolo all'aumento del numero dei soci, ora che stiamo di fronte ad una legge di tasse di registro e bollo, che dà facoltà al fisco di allargare di molto i suoi artigli.

E invero, ben si può sin d'ora osservare che assai difficilmente si potranno costituire società di credito agrario per azioni nominative, qualora esse avessero da sopportare gli attuali gravi diritti di registro e bollo sui trapassi di cotesti titoli.

Io quindi prego l'onorevole Commissione a volere accogliere la proposta, che sto per presentare, di aggiungere a questo articolo il seguente piccolo comma, che mi riservo di meglio formulare se sarà accettato.

« Le precedenti disposizioni della presente legge, colle quali le società di credito agrario vanno soggette ad un solo diritto fisso di una lira per gli atti di pegno, vengono anche estese ai trapassi delle loro azioni nominative. »

Se la Commissione accoglie questa proposta, io la formulerò più chiaramente.

**CORDOVA, relatore.** Ciò che propone l'onorevole Nervo è cosa logica; tanto che, se la legge non provvedesse, si solleverebbe la questione al punto dei trapassi; perchè lo spirito della legge è stato di volere favorire con delle disposizioni eccezionali in materia di registro e bollo le istituzioni del credito agrario.

Ora, dal momento che i contratti di pegni sono soggetti al diritto fisso di una lira, chi potrebbe sottoporre a maggiore diritto i trapassi, che nulla fruttano al credito agrario?

**PRESIDENTE.** Essendo accettata dalla Commissione la proposta del deputato Nervo, lo prego di redigerla

e inviarla al banco della Presidenza, onde possa essere messa ai voti.

Intanto passeremo all'ultimo articolo proposto dai deputati Valerio e Torrigiani. La Commissione accetterebbe solo queste parole: « di operare sulle loro proprie azioni, » da aggiungersi in fine dell'articolo 2 già votato, che contiene quattro numeri.

Il quarto numero sarebbe quindi così espresso:

« Di attendere a speculazioni di Borsa di qualunque genere, e di operare sulle loro proprie azioni. »

Metto ai voti questo emendamento all'articolo 2.

(È approvato.)

Pongo a partito l'intero articolo 2 così modificato.

(È approvato.)

Ora tutte le disposizioni di questo progetto di legge sono votate; non rimane più che l'ultima proposta fatta dal deputato Nervo.

Egli propone la seguente disposizione, che dovrà formare un articolo separato da mettersi in calce al progetto di legge.

« Le disposizioni dell'articolo ... della presente legge relative al diritto fisso cui vanno soggetti gli atti delle società di credito agricolo saranno pure estese ai passaggi delle azioni nominative. »

La metto ai voti.

(È approvata.)

Ora non rimane altro a fare alla Commissione che di numerare diversamente gli articoli.

NERVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Domanderei la parola per pregare la Commissione a favorire uno schiarimento che credo importante per l'applicazione successiva della legge, qualora essa abbia la fortuna di ottenere la sanzione de' tre poteri dello Stato.

PRESIDENTE. Vorrebbe ancora fare aggiunte?

NERVO. No, signore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NERVO. È bene si chiarisca il concetto di un articolo già votato, e che io credo assai importante.

Volendo costringere le future società di credito agricolo, qualunque sia la forma che esse possano assumere, a mantenere i loro impegni entro limiti che presentino sempre la necessaria garanzia sia per l'emissione dei Buoni agrari, sia per i biglietti all'ordine, sia per i conti correnti, l'articolo 5 del progetto ministeriale, a cui ha fatta intiera adesione l'onorevole Commissione, prescrisse che i Buoni agrari, i biglietti all'ordine, le cambiali ed i depositi in conto corrente non abbiano a superare il triplo del capitale metallico in cassa.

Ora, vi è noto, o signori, che il fondo metallico in cassa che una società di credito può possedere in una determinata epoca, può essere costituito di una parte del fondo sociale già versato, e di una parte di depositi in conto corrente che la fiducia dei clienti affida alla

amministrazione dell'istituto. Ora, il prendere una somma di metallo in cassa composta di questi due elementi come garanzia di titoli di credito che la società è dalla legge autorizzata ad emettere, mi pare che non sia una garanzia sufficiente. La vera garanzia sta nello stabilire che il fondo metallico in cassa, di cui parla il suddetto articolo 5, sia costituito esclusivamente del fondo sociale versato...

PRESIDENTE. Osservo che questa discussione si è già fatta, queste ragioni sono già state esposte quando si è discusso a lungo l'articolo 5 che fu già approvato dalla Camera; prima di votarlo ognuno ne ha compreso il significato. Per conseguenza non è il caso ora di occuparsi per darvi ancora un'interpretazione.

NERVO. Scusi, signor presidente, io era stato indotto a sottoporre alla Camera queste considerazioni da una proposta che vedo qui firmata dall'onorevole Alvisi, che non veggo nella Camera.

PRESIDENTE. È stata respinta appunto dopo le spiegazioni date; ella le troverà negli atti della Camera.

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PRR L'ABOLIZIONE DI DISPOSIZIONI FORESTALI IN ALCUNE PROVINCE.

PRESIDENTE. Ora si passerà all'esame del progetto di legge per l'abolizione di speciali disposizioni in materia forestale, vigenti negli ex-ducato di Parma e Modena e nel Lombardo-Veneto. (V. Stampato n° 171)

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio accetta il progetto della Commissione?

BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. Come ho già dichiarato altra volta, lo accetto.

PRESIDENTE. Allora do lettura del progetto della Commissione, che per i due primi articoli è identico a quello del Ministero.

« Art. 1. È abrogato il decreto sovrano del 6 agosto 1850, ed i rescritti sovrani del 19 febbraio e 29 aprile 1851 in vigore nelle provincie che formavano il già ducato di Parma, contenenti disposizioni in materia forestale.

« Art. 2. Sono parimente abrogati i chirografi sovrani del 3 febbraio 1851, del 25 aprile e del 2 giugno 1853 in vigore nelle provincie che formavano il già ducato di Modena, risguardanti del pari il ramo forestale.

« Art. 3. Incominciando dal 1869 è abolita la tassa vigente nelle provincie lombardo-venete sul taglio dei boschi dei comuni e dei pubblici stabilimenti. È quindi abrogato il titolo terzo del decreto italico 28 settembre 1811, e relativa notificazione del Governo austriaco 1° settembre 1827, numeri 27,599-2789. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

(Gli articoli 1 e 2 sono approvati.)

L'onorevole Morini ha facoltà di parlare sopra l'articolo 3.

MORINI. Mi pare veramente assai difficile l'istituire un preciso ragguaglio tra ciò che si paga nelle provincie lombardo-venete per questo titolo, cioè per tasse boschive, e le tasse cui vanno sottoposte le altre provincie per identico titolo.

La ragione ne è chiara.

Con le leggi del 1863 e del 1864, citate nella relazione che è, a vero dire, di una lucidità assai pregiata, furono bensì unificate le piante del personale dell'amministrazione forestale, ma si lasciarono sussistere con espressa disposizione di legge i regolamenti che contengono le norme vigenti in materia boschiva, nelle singole provincie del regno; regolamenti che stabiliscono anche le varie tasse, che si pagavano e si pagano in questa od in quell'altra fra le provincie stesse. Da ciò ne nacque una confusione di cose, da non dirsi, e ne scaturirono anche mille inconvenienti.

Per esempio il decreto italico del 27 maggio 1811, al quale fa seguito l'altro del 28 settembre successivo nell'articolo 10 stabilisce che nelle provincie lombardo-venete unicamente le guardie forestali sieno pagate dai comuni e stabilimenti proprietari di boschi.

Invece l'articolo 18 delle regie patenti 1° dicembre 1833 vigenti nelle antiche provincie in materia boschiva pone a carico delle provincie le spese di ufficio, e lo stipendio degli ispettori e dei capi guardia, quelle delle guardie invece a carico dei possessori (cioè comuni o pubblici stabilimenti) dei boschi affidati alla vigilanza delle medesime.

Ma io non proseguo in questa via perchè non è mia intenzione di sollevare difficoltà contro l'adozione dell'articolo terzo aggiunto dalla Commissione, nè di istituire ulteriori paragoni fra un più ed un meno di tassa quasi impercettibili; solo osservo che la tassa dell'8 per cento potrebbe in parte almeno rappresentare quelle maggiori spese che in Lombardia sono sopportate dall'amministrazione forestale; nel Piemonte al contrario dalle provincie.

Premesse queste brevi considerazioni per norma della Camera, al cui giudizio io mi rimetto, passo a parlare del vero scopo per cui io chiesi di parlare, quello cioè di far sì che l'articolo 3 sia, quanto più si potrà, concepito in termini generali, da comprendere tutti i comuni ed i pubblici stabilimenti, qualunque sia la provincia della quale facciano parte. Mi spiego.

La Commissione, nella sua relazione e nell'articolo da essa aggiunto, parmi ritenga che i soli comuni e stabilimenti delle provincie lombardo-venete vadano soggetti alla tassa dell'8 per cento, quando invece la cosa non è totalmente così.

Ricorderà la Commissione che all'epoca in cui i decreti del 1811 furono promulgati, la Lombardia comprendeva moltissimi altri comuni (che poi ne fu-

rono nel 1814 staccati ed uniti al Piemonte), comprendeva, cioè, in ispecie il dipartimento d'Agogna, il quale si estendeva niente meno che dalla metà del lago Maggiore, dai confini della Svizzera italiana a Sannazaro dei Burgondi, ed abbracciava tutta quella zona di terra che è tra il Ticino e la Sesia. Queste provincie o comunità (alle quali ora si appiccicò la denominazione di *provincie ex-lombarde*), separate dal già regno italico di cui facevano, come dissi, parte sotto la denominazione comune di *dipartimento d'Agogna*, furono bensì segregate dalla Lombardia nel 1814, ma vi conservarono in quel territorio la proprietà di alcuni terreni boschivi, i quali anche oggidì sono mantenuti con identica coltura.

Che cosa ne segue? Ne segue che anche questi comuni separati dalla Lombardia sono ora chiamati a pagare la tassa dell'8 per cento per boschi che una volta erano al di là del Ticino; successivamente, anche per le variazioni del fiume stesso, sono in parte al di là, in parte al di qua di quel fiume, già termine di confine fra l'Austria ed il Piemonte.

La Commissione ha già rilevato nella relazione come il Governo austriaco, non curandosi punto della custodia dei boschi, l'avesse affidata ai comuni. I comuni della Lombardia incaricati di tale custodia naturalmente non si davano gran che pensiero di quei boschi che appartenevano a comuni aggregati ad altro Stato. Laonde i poveri comuni ex-lombardi in questo parappiglia ne risentirono danno gravissimo, e non ostante tutto ciò essi si vedono colpiti dalla tassa suindicata dell'8 per cento.

Io pregherei quindi la Commissione, salvo essa credesse di potervi supplire con una dichiarazione esplicita, la pregherei, dico, a voler formulare in termini più generali l'articolo in discussione.

Assicuro la Camera che l'aver a che fare oggidì col demanio è una cosa assai seria, ed è perciò che l'articolo dovrebbe essere molto chiaro; il demanio, o signori, usa verso i comuni ex-lombardi per la percezione della tassa suindicata uno zelo talmente spinto che nessuno di voi potrebbe immaginare maggiore, zelo veramente degno di miglior causa.

Noi non vogliamo che ci si facciano dei favori, ma che almeno almeno non si metta in azione rimpetto a noi quel zelo che non sempre si suole usare nelle cose di ben maggiore importanza.

Del resto si potrebbe, a maggiore schiarimento, dopo le parole « comuni e stabilimenti, » che si leggono nell'articolo, aggiungere queste altre: « facienti parte delle provincie lombarde o di altre provincie. »

So anch'io che questi boschi sono situati in massima parte nella Lombardia; ma, per togliere gli equivoci che il demanio volesse scorgervi, desidererei si facesse la indicata aggiunta. In questo modo mi pare che sarebbe evitata ogni difficoltà.

Ora vengo ad un altro ordine d'idee.



Riguardo a codesta tassa boschiva si verificano per verità di assai strani fenomeni. Il Governo austriaco durante la sua dominazione non ha mai domandato ai comuni ex-lombardi neppure per i boschi situati al di là del Ticino, e quindi nel territorio lombardo, la tassa dell'8 per cento. E gli onorevoli miei colleghi sanno se il Governo austriaco, avendo nel suo territorio i beni soggetti a questa tassa, beni appartenenti ad uno Stato vicino non molto a lui affezionato, potesse mai ritenersi sospetto di predilezione. Ebbene il demanio della Lombardia, durante la dominazione austriaca, nulla mai chiese ai comuni ex-lombardi per la tassa boschiva. Invece, appena ebbe luogo la fortunata unione della Lombardia al Piemonte, ecco venire innanzi il demanio italiano ad intimare ai comuni ex-lombardi di pagare la tassa dell'8 per cento.

Figuratevi lo stupore di quei comuni, i quali, non avendo mai pagato sotto il Governo austriaco, si sentirono fatta siffatta intimazione dal demanio italiano! Naturalmente vi si opposero con tutte le forze, adducendo stragiudizialmente ed anche avanti i tribunali le loro ragioni, dipingendo lo stato deplorabile dei loro boschi, appunto perchè l'Austria, mentre non li faceva custodire, impediva persino che i comuni proprietari mandassero al di là del Ticino le loro guardie per tale scopo; cosicchè quei boschi erano esposti alla pubblica vendetta, ma soprattutto i comuni ex-lombardi fecero sentire al Governo italiano il profondo rammarico di vedersi chiamati in giudizio pel pagamento di una tassa che neppure l'Austria aveva loro chiesta.

Quello che ho da proporre veramente riguarderebbe il ministro delle finanze; ma essendo presente il ministro di agricoltura e commercio, egli potrà facilmente rispondermi. Io adunque farei invito al ministro di agricoltura e commercio, come rappresentante in ciò il suo collega delle finanze, perchè cercasse modo di cooperare alla definitiva risoluzione di codeste questioni per mezzo di amichevoli transazioni.

I comuni ex-lombardi sono disposti a soddisfare la indicata tassa dell'8 per cento, però in parte, e ciò per mille altre ragioni di fatto che non è qui opportuno di indicare e fra le quali, lo ripeto, primeggia quella della nessuna domanda mai fattane dal Governo austriaco, il quale era pure molto vigilante del proprio interesse. Dunque per provvedere al passato io presenterò un ordine del giorno d'invito, cioè al Ministero onde cooperi a che le accennate questioni che pendono da tanto tempo e con danno dei comuni ex-lombardi sieno risolte in modo amichevole per mezzo di transazioni. Mi pare che un ordine del giorno in tale senso non possa recar danno ad alcun diritto, e sia abbastanza ragionevole. Pregherei quindi la Commissione di dirmi se accetta l'aggiunta mia all'articolo in discussione, rivolgendo la stessa preghiera al signor ministro, per quanto riguarda l'ordine del giorno che

io invierei alla Presidenza. Ove però fossimo d'accordo sarebbe inutile la presentazione almeno dell'ordine del giorno, nel caso, cioè, in cui il ministro dichiarasse di non opporvisi.

**BROGLIO**, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. L'onorevole Morini propone due cose: propone un emendamento al terzo articolo ed un ordine del giorno.

Quanto all'ordine del giorno, il quale non tende che a raccomandare al Governo una cooperazione, ossia un lavoro da parte sua affinchè sieno decise certe questioni pendenti riguardo ai comuni ex-lombardi pel pagamento di questa tassa, non ho alcuna difficoltà di accettare per parte del ministro delle finanze quest'ordine del giorno. Dirò anzi che esso lascia il tempo come lo trova, perchè è già dovere del ministro di procurare l'esatta e giusta definizione di questa pendenza. Su ciò adunque non v'è alcuna difficoltà.

Quanto all'emendamento, chiedo scusa all'onorevole Morini, ma non ne posso concepire la portata. Egli vorrebbe che s'aggiungesse: « e dei pubblici stabilimenti collocati in alcune provincie. » Non posso comprendere come questa tassa, la quale è vigente unicamente nelle provincie lombardo-venete, possa essere esigibile sopra terreni che non siano nelle provincie lombardo-venete.

Dunque è necessario che spieghi meglio il suo concetto.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rattazzi.

**RATTAZZI**. Mi pare che l'onorevole ministro sia d'accordo coll'onorevole Morini in ciò, che, se questa tassa è vigente in altre provincie del regno, nel modo stesso che si farà scomparire nel Lombardo-Veneto, debba abrogarsi dappertutto.

Ora, il dubbio che fu sollevato dall'onorevole Morini, dubbio che forse in fatto non esisterebbe, credo si applichi a quelle provincie che anticamente erano unite alla Lombardia, ma che da un secolo sono passate sotto il dominio della Casa di Savoia.

Mi sembra poi che il meglio di tutto sarebbe che si dicesse:

« Dal 1869 è abolita la tassa speciale attualmente vigente sul taglio dei boschi dei comuni e degli stabilimenti, ecc. »

In questo modo la tassa rimane abrogata con una disposizione generale, senza indicazione nè di un luogo nè di un altro; ed in tal modo cessa l'equivoco a cui teme si possa andare incontro l'onorevole Morini.

**PRESIDENTE**. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**BROGLIO**, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. Che questa tassa vigente nelle provincie lombardo-venete non fosse richiesta ed esatta nelle provincie di cui parlavano gli onorevoli Morini e Rattazzi, nessuno lo sa

meglio dell'onorevole Morini. Tanto è vero che egli viene qui a richiamarsi per quella tassa che i comuni debbono pagare per i terreni posti in Lombardia, ma non ha fatto parola che nessuno abbia mai chiesta una tassa per i terreni collocati fuori della Lombardia. Dunque è fuori di dubbio che in queste provincie la tassa non esiste; e se ci fosse, l'onorevole Morini lo saprebbe certamente, e muoverebbe i suoi reclami.

D'altra parte se si accettasse la modificazione proposta dall'onorevole Rattazzi, temerei che si cadesse in un equivoco, ed in qualche cosa di non abbastanza previsto.

Ad ogni modo, bisognerebbe collocare questa modificazione con la seconda parte dell'articolo, cioè che fosse ben inteso che sono tasse dipendenti dal decreto italico del 1811 che non fu mai abrogato da che la Lombardia fu annessa al Piemonte.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Valerio.

**MORINI.** Se mi permettesse, darei una spiegazione.

**VALERIO.** Le cedo la parola.

**MORINI.** Bisogna notare, o signori, che a termine dei trattati internazionali (e queste cose le dico anche per evitare maggiori guai al Governo, il quale mi pare che possa sulle accennate questioni transigere senza alcun suo danno), a termine dei trattati, ogni quinquennio si procedeva fra l'Austria ed il Piemonte alla delimitazione dei confini, si prendeva per base il *Thalweg*, cioè la linea mediana del fiume Ticino, e tutto ciò che restava sulla destra del corso d'acqua avrebbe dovuto far parte del Piemonte, tutto ciò che restava alla sinistra rimanere alla Lombardia.

Queste rettificazioni si facevano, ma non si portavano a compimento, indi da ciò ne nacquero le questioni a cui io alludevo.

Mi pare quindi che l'onorevole Rattazzi, al quale sono grato di avermi coadiuvato in questa proposta, parlasse molto a proposito perchè ci sono terreni facenti parte delle antiche provincie che sono al di là del Ticino, mentre ve ne sono altri che per un cambiamento repentino dell'alveo del fiume si trovarono al di qua dello stesso fiume, sebbene in diritto la loro condizione non sia punto mutata.

Per la qual cosa, a togliere ogni difficoltà, io accetterei la proposta Rattazzi di omettere cioè le parole: « nelle provincie lombardo-venete, » e ritiro la mia aggiunta.

Quanto poi all'ordine del giorno che io proponevo è superfluo che io lo mandi alla Presidenza, giacchè vedo che l'onorevole ministro è disposto ad accettarlo, e quindi spero che dopo ciò le trattative di transazione non andranno più tanto lentamente, anzi dovrei lusingarmi che le medesime sieno per continuare con minore rigorismo di quello serbato dalla direzione demaniale.

**PRESIDENTE.** Se il relatore consente, do prima la parola all'onorevole Valerio.

**VALERIO.** Dopo le parole dell'onorevole Morini, rinunzio alla parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole ministro.

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** Mi pare che si potrebbe formulare così l'articolo:

« Incominciando dal 1869 è abolita la tassa sul taglio dei boschi dei comuni e dei pubblici stabilimenti, in dipendenza del titolo 3° del decreto italico 28 settembre 1811, e relativa notificazione del Governo austriaco 1° settembre 1827, numeri 27,599-2787, i quali rimangono aboliti. »

**RATTAZZI.** È precisamente questo che volevo.

**CAIROLI, relatore.** Anche a nome della Commissione dichiaro che accetto questo articolo. La Commissione credeva che la tassa non fosse applicata che in Lombardia, e che non si fosse mai esatta in altre provincie; ma per risolvere anche questo dubbio, accettiamo la proposta.

**PRESIDENTE.** Dunque si tolgono le parole « nelle provincie lombardo-venete. » Rileggo l'articolo:

« Incominciando dal 1869 è abolita la tassa sul taglio dei boschi dei comuni e dei pubblici stabilimenti, in dipendenza del titolo 3° del decreto italico 28 settembre 1811 e relativa notificazione del Governo austriaco 1° settembre 1827, numeri 27,599-2789 i quali rimangono aboliti. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

#### VOTAZIONE DI QUATTRO DISEGNI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Vi sono ora tre progetti di legge che si seguono, i quali mirano tutti ad introdurre alcune lievi modificazioni sui dazi d'importazione e d'esportazione. Mi pare che sarebbe più opportuno farne un progetto solo, riunendo i vari articoli, così si agevola anche la votazione.

Il ministro ha difficoltà a formarne un solo disegno di legge?

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** No; acconsento.

**PRESIDENTE.** Darò lettura dell'articolo 1.

« Gli scarti delle penne grosse saranno considerati come concime, e come tale compresi fra le materie indicate nella nota 28 della tariffa doganale. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Lo strutto è parificato nel dazio d'importazione ai grassi di ogni sorta. »

« Il dazio d'esportazione, compreso il decimo di guerra, è stabilito pei grassi di ogni sorta in lire una ogni cento chilogrammi. »

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reg-**

gente il Ministero d'agricoltura e commercio. A nome anche del mio collega delle finanze accetto le modificazioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Le sardelle, acciughe, boiane e scoranze salate saranno nell'importazione soggette al dazio di centesimi venticinque ogni cento chilogrammi, compresi i diritti addizionali. »

(È approvato.)

« Art. 4. I dazi di esportazione sulle pelli in basana, acconciate e camosciate, sui cappelli e sulle trecchie di paglia, finalmente quelli sulle paste sono soppressi.

« Il dazio di esportazione sulle pelli crude viene ridotto a lire due per ogni quintale. »

(È approvato.)

L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione sul progetto di legge per disposizioni intorno a vari segni distintivi nei prodotti dell'industria.

Chieggo all'onorevole ministro se accetta il progetto della Commissione.

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** Lo accetto, salve alcune modificazioni.

**MARTELLI-BOLOGNINI.** Mi permetto di fare alla Camera un'osservazione.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ha testè richiesto alla Camera, che procedesse alla votazione di molti disegni di legge, che sono chi più chi meno urgenti; fra gli altri ve ne era uno, che è compreso nell'ordine del giorno immediatamente dopo questa legge. Siccome esso non presenta alcuna difficoltà, almeno per quanto io sappia, e consta di un solo articolo, lo si potrebbe, mi pare, porre ora in votazione, per riunirli poi tutti insieme allo squittinio segreto.

Perciò pregherei la Camera a voler posporre la discussione di questo progetto di legge a quella relativa ai catasti lucchesi e quindi poi ritornare a quello in discussione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martelli-Bolognini propone di voler dare la precedenza alla discussione e votazione del progetto di legge per l'approvazione dei catasti lucchesi, progetto che consta di un solo articolo, su cui sono d'accordo Ministero e Commissione, e che non può dar luogo a lunga discussione; quindi si ritornerebbe sopra la discussione del disegno di legge, di cui si è data testè lettura.

Se non vi sono opposizioni, do lettura dell'articolo del disegno di legge:

« *Articolo unico.* Il regio decreto del 24 novembre 1867, n° 4068, per l'attivazione del nuovo catasto nei comuni dell'ex-ducato di Lucca, avrà forza di legge. »

La discussione è aperta.

(Nessuno domandando la parola, l'articolo è approvato.)

Ora dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge per disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi dei prodotti dell'industria.

**PUCCIONI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PUCCIONI.** Poc'anzi il presidente del Consiglio e l'onorevole ministro per le finanze hanno accennato ad un numero non indifferente di disegni di legge, sui quali il Ministero desidererebbe si venisse a deliberazione dalla Camera, prima della proroga, e non mi pare che vi fosse questo sopra i marchi e segni distintivi dei prodotti dell'industria.

Dubito che un progetto di legge di questa natura, il quale solleverà indubitatamente delle questioni assai gravi, perchè si riferisce a teorie economiche molto dibattute, possa condurre la Camera a lunghe discussioni, come è avvenuto pel progetto di legge sul credito agrario. Io sarei perciò d'opinione che la discussione di questo progetto di legge fosse, per ora, sospesa e che si seguitasse nell'esaurimento dell'ordine del giorno, e specialmente si procedesse alla discussione di quello schema di legge, che tiene alla convalidazione di maggiori spese; il quale, come faceva benissimo sentire l'onorevole nostro presidente, interessa grandemente per regolarizzazione di molti bilanci consuntivi.

Questa è la proposta che io faccio, e la riassumo in poche parole: che si sospenda la discussione del progetto di legge sopra questi marchi e segni distintivi, perchè pare a me che possano esservi altri progetti più urgenti di questo.

**PANATTONI.** Io non vorrei che fosse pregiudicata la questione. Io vo d'accordo col proponente, che per l'ordine del giorno d'oggi si passi ad un altro disegno di legge. Ma vorrei lasciar campo al ministro, a cui appartiene questa materia, di dimostrare egli il bisogno che forse potrebbe avere di questa legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore non si oppone alla proposta dell'onorevole Puccioni?

**PANATTONI.** No.

**NERVO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che cosa?

**NERVO.** Sulla proposta fatta or ora di cambiare l'ordine del giorno, per addivenire alla discussione del progetto di legge relativo alle maggiori spese sui bilanci dal 1860 al 1868.

Se ho bene inteso, la proposta dell'onorevole Puccioni tende a porre sotto gli occhi della Camera questo disegno di legge, per venirne alla discussione; ora, siccome non mi consta che la relazione della Commissione, sia stata distribuita (*Sì! sì!*), e trattandosi di una cosa molto importante, mi permetto di sottoporre alla Camera queste osservazioni, onde possa addivenire alla discussione di questo progetto di legge, nel quale s'involgono molte quistioni d'ordine finanziario,

se vuoi, d'ordine retrospettivo, ma le quali non mancano d'averne una grave importanza, dopo un più maturo esame.

Desidererei quindi che la Camera discutesse su questo progetto di legge, quando ne abbia presa più ampia conoscenza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nervo pare che ignori che questo disegno di legge si trova già all'ordine del giorno da tre giorni almeno, e che la relazione è stata distribuita sin da giovedì o venerdì. Vede dunque che la cosa è perfettamente in regola.

Si potrebbe soltanto eccepire che probabilmente la Commissione non si attendeva per oggi la discussione di questo schema di legge. Non so se siano presenti i membri che compongono la Sotto-Commissione del bilancio.

**CANCELLIERI.** Fo osservare che manca l'onorevole ministro delle finanze, e non credo che si possa impegnare, nella di lui assenza, una discussione su questa materia.

Aggiungo che l'onorevole ministro, in principio della seduta, ha fatto sapere che doveva recarsi al Senato per assistere alla discussione d'una legge importante.

**PRESIDENTE.** Io sarei obbligato in tal caso a togliere la seduta, salvo che si voglia discutere il disegno di legge riguardante disposizioni intorno a' marchi e segni distintivi de' prodotti dell'industria.

Ci sarebbe il disegno di legge riguardante l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori; ma non credo che si ritenga conveniente d'intraprendere ora questa discussione, tanto più che non è presente il ministro di grazia e giustizia.

Vi sarebbero inoltre due interpellanze, una del deputato Nisco, e l'altra del deputato Bullo, ma ignoro se siano presenti gl'interpellanti.

**NERVO.** Io mi permetto di far considerare alla Camera che sarebbe alquanto grave lo sciogliere a quest'ora la seduta, mentre la Camera potrebbe ancora utilmente discutere qualche disegno di legge. Io quindi proporrei di continuare la discussione del progetto relativo ai marchi e segni distintivi, giacchè la Commissione si trova riunita ed è pronta a discutere.

**CIVININI.** Pare a me che, trovandosi nel bivio di sciogliere la seduta prima dell'ora solita o di attendere alla discussione di qualche altro disegno di legge, la Camera potrebbe intraprendere la discussione della legge che segue all'ordine del giorno.

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA.

**PRESIDENTE.** Si procederà adunque alla discussione della proposta di legge intorno ai marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio. (V. *Stampato*, n° 83)

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Chiunque adotta un marchio o altro segno per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio, e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso esclusivo, purchè adempia il deposito in questa legge prescritto.

« Il marchio o segno distintivo deve essere diverso da quelli già legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo di origine, la fabbrica ed il commercio in modo da constatare il nome della persona, *la ditta* della società o la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti e mercanzie; trattandosi di animali e di piccoli oggetti, sarà proposta ed approvata una sigla speciale o un segno equivalente.

« La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo. »

Nessuno chiede di parlare su quest'articolo?

**MUSSI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MUSSI.** Mi permetto di domandare uno schiarimento all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

V'ha un'industria in Italia che interessa altamente l'avvenire dell'agricoltura così aggravata e flagellata dalle imposte richieste dalle necessità dello Stato. Parlo dell'industria serica, la quale ha sofferto disastri abbastanza sensibili, in molti casi agevolati dalla falsificazione dei marchi comprovanti l'autenticità dei cartoni giapponesi, una delle razze che sembrava offrire ancora qualche speranza di buon successo ai coltivatori.

È però doloroso il constatare che spesso le falsificazioni e sofisticazioni han recato a quest'industria gravissimi danni, ed hanno minacciato d'essiccare la fonte preziosa della nostra produzione serica.

Si è detto, ma non so se la notizia sia ufficiale, che il signor ministro vuole dare opera a difendere gl'interessi, sempre così trascurati, della nostra agricoltura, e che pensa perciò d'introdurre il marchio governativo obbligatorio pei cartoni. Si è anche soggiunto che, imitando una cautela ben nota ai banchieri, trattasi di introdurre un marchio speciale, un sigillo segreto, il quale, comunicato a tempo al produttore, darebbe modo di smascherare le frodi.

Attingo in parte le mie informazioni al bollettino d'agricoltura di Milano, le cui pubblicazioni in argomento hanno impressionato i coltivatori del baco da seta.

Questo marchio segreto consisterebbe, per darne un'idea grossolana alla Camera, in un segno speciale impresso nel marchio governativo in modo da non richiamare gran fatto l'attenzione, sulle prime teauto

segreto e, dopo importati e distribuiti i cartoni, fatto conoscere apertamente al produttore che avrebbe così un carattere per controllare la vera provenienza del seme.

Capisco che un segreto affidato a molte e molte persone diventa facilmente un segreto di tutti.

Io non voglio qui trattare *ex professo* la questione, perchè, confesso la verità, non mi sono abbastanza preparato, non potendo immaginarmi che questa legge, davanti a cui si schierava una legione di altri progetti, tutti reclamanti un certo spazio di tempo, dovesse venire oggi in discussione: però, trattandosi di un argomento così delicato, che interessa tanto l'agricoltura lombarda ed anche quella di tutta l'Italia, perchè la sericoltura è una delle più sparse fra le industrie agricole del nostro paese, pregherei l'onorevole ministro di supplire a queste disordinate mie parole non certo sufficienti a dare il necessario sviluppo all'arduo tema, offrendo degli schiarimenti più ampi, che tornerebbero preziosissimi, e sarebbero accettati con vera riconoscenza da quelle famiglie disgraziatissime di coltivatori del suolo italiano.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** Se l'onorevole Mussi dichiara di aver intrapresa questa discussione senza essersi abbastanza preparato, tanto meno sono preparato io alla domanda che egli ha la gentilezza di volgermi.

Io farò osservare alla Camera che l'ingerenza del Governo nelle produzioni e nelle industrie è una questione gravissima, come tutti sanno, talmente grave che ci sono opinioni diverse anche su quel poco che il Governo fa in materia di cartoni giapponesi.

In materia di cartoni giapponesi il Governo si è limitato a questo, di stabilire, presso le nostre autorità consolari al Giappone, dei marchi da apporsi sopra quei cartoni che fossero presentati dai semai per garantire che veramente quei cartoni sono partiti dal Giappone con seme giapponese dell'anno in cui si è impresso il marchio.

Il Governo si è contentato di far questo, perchè gli parve, e credo che abbia avuto ragione, gli parve, dico, che entrasse perfettamente nelle sue attribuzioni il constatare un fatto, come il dare una data certa, come il bollo che si mette in varie altre occasioni.

Ma quanto all'addentrarsi poi precisamente su piccoli segni, che degli intraprenditori, d'accordo coi semai e con quelli che li debbono poi distribuire, introducessero, ripeto che non ho studiata la questione, perchè l'onorevole Mussi non me ne poteva dare avviso, poichè ignorava di essere chiamato oggi a parlare.

Non posso tuttavia omettere di osservare che il sistema mi pare estremamente pericoloso: il Governo

assumerebbe una responsabilità nel garantire la verità e la bontà della semente, e la verità di altri bolli che si venissero a mescolare col suo, senza poter egli aver cognizione del significato applicato a questi bolli particolari. Se non altro è una materia molto complessa e che merita studii.

Quando dunque l'onorevole Mussi e i suoi amici, che s'interessano di questa materia, vogliono dirgermi una carta, in cui si sottoponga allo studio del Ministero tale materia, io m'impegno di studiarla, ma non mi potrei impegnare di adottare un sistema a preferenza di un altro.

Sa la Camera che, quanto più è importante questa materia, tanto più gli occhi dei frodatori stanno aperti per far passare per roba genuina, roba artefatta. Insomma, è molto difficile andare incontro a tutte le frodi che si possono commettere.

Io ho avuto occasione di verificarlo in occasione dell'introduzione di cartoni del Giappone, ma privi di seme di quella provenienza, evidentemente con intenzione di farli credere provenienti di colà. Fui avvertito che quei cartoni partivano da Jokohama per Marsiglia sopra una data nave.

Verificato il fatto che ci fossero sopra la nave al suo arrivo a Marsiglia, si riconobbe che c'erano e che erano stati trasportati sopra un'altra nave la *Durance*, in partenza per Genova. Arrivata la *Durance* si verificarono queste casse e fu veramente trovato che contenevano questi cartoni, di cui ne fu levato uno per ogni cassa e fu mandato al Ministero. Essi portano al diritto e al rovescio certi segni giapponesi che dinotano l'origine e la destinazione.

Di questo fatto io ho avvertito il pubblico, perchè si trattava della introduzione di 20 mila cartoni, che poteva portare un grandissimo danno nella produzione serica.

Notizie quotidiane mi recano che altre frodi di questa natura si vanno commettendo, e intanto si fermano altri vapori provenienti dalla Francia.

Ora si fabbricano dei cartoni ad imitazione perfetta di quelli giapponesi, e si fabbricano in Europa. Insomma questa è una materia su cui l'avidità dei frodatori si scaglia con grandissima tenacia.

Dunque io non potrei, così all'improvviso, promettere di entrare in un dato sistema che dia guarentigie al pubblico. Ma, ripeto, sono disposto a studiare la questione, quando mi venga posta sott'occhio.

**MUSSEI.** Anzitutto ringrazio il signor ministro degli schiarimenti che ha avuto la bontà di fornirmi, e sono lietissimo che egli abbia riconosciuto la grande importanza della questione sollevata: la sfrenata avidità di alcuni speculatori dimostra la gravità dell'abuso che è d'uopo frenare.

Infatti, le frodi nella semente producono un minimo guadagno al commerciante fraudolento, mentre possono compromettere su di una larga scala il raccolto

più importante per l'esportazione agraria dall'Italia, compromettendo l'interesse dello Stato, considerato anche semplicemente come creditore dell'imposta. Io qui non entrerò a discutere a fondo la tesi così dibattuta dei limiti dell'ingerenza governativa nella protezione dell'industria.

In massima anch'io sono contrario all'ingerenza governativa, ma forse nella specialità del caso potrei fare una eccezione trattandosi d'importare una merce così gelosa da contrade lontanissime, da regioni poco conosciute, difficilmente esplorabili, dove le controllerie ordinarie trovano gravissime difficoltà; in simili circostanze sembrami dunque che si possa invocare, dirò così, l'alta protezione del Governo, siccome l'unico agente che può, per mezzo delle sue ambascerie, dei rapporti diplomatici ed ufficiali continui che ha con quei paesi, proteggere efficacemente questa industria.

Qualcuno in argomento potrebbe invocare l'esempio della repubblica veneta, che faceva scandagliare dai suoi ambasciatori le condizioni economiche commerciali dei paesi remoti, porgendo il destro di vergare quelle relazioni sulle condizioni commerciali di contrade quasi sconosciute, che sono tuttora ammirate dagli studiosi. Io credo che fossero molto più utili quelle relazioni, che certi pettegolezzi diplomatici, in ultima analisi, di nessuna importanza. Insisto perciò onde avere in argomento gli schiarimenti da me domandati. Io non so qual via il ministro voglia tenere, poichè non me l'ha detto. Non so se l'anno venturo la timbratura ufficiale sarà o no obbligatoria. Egli ha detto: mi riservo di studiare; ed io mi riserberò di discutere. Anch'io non ho abbastanza studiato il tema per formulare delle conclusioni assolute in argomento. Io temo solo che, applicando il sistema del marchio pubblico e del marchio privato, possano gli agricoltori meno edotti cadere nell'equivoco che il marchio privato tenga forse luogo del marchio pubblico, ingenerando una funesta confusione, per la quale gli scaltri giunger possano ad accaparrarsi la buona fede del pubblico, sicchè il distintivo introdotto come un presidio di salvezza abbia a risolversi in una fonte di errori e malintesi. Non vorrei che, applicando la legge puramente sotto i rapporti finanziari, si agevolasse una confusione deplorabile fra il marchio pubblico ed il marchio privato. Richiamo su questo punto l'attenzione del signor ministro onde scelga un sistema netto e chiaro, adotti cioè, come crederà più conveniente, o il sistema della libera marchiatura, o quello della obbligatoria, o un'assoluta astensione da ogni ingerenza; ma faccia sapere in tutti i modi agli agricoltori le sue conclusioni, dovendo questi essere tutelati più degli altri, imitando i Romani che, per riguardo agli agricoltori ed ai soldati, come meno edotti, introducevano perfino speciali sanzioni per cui le leggi erano interpretate più benignamente. Si faccia dunque ben comprendere agli agricoltori che i timbri privati di cui parla la legge

ora discussa non hanno nulla di comune col timbro ufficiale.

Questi schiarimenti non saranno mai soverchi, ed io che ho passato fra i bachicultori gli ultimi giorni ora trascorsi, posso garantire che queste istruzioni torneranno praticamente efficacissime; voglio poi sperare che l'onorevole ministro mi vorrà permettere di ritornare un'altra volta più ampiamente sull'argomento, come mi riservo di fare, usando, se sarà d'uopo, della iniziativa parlamentare.

**PANATTONI, relatore.** Io pregherei l'onorevole Mussi a non insistere nella sua proposta, e riservarla a luogo più opportuno.

La presente legge non ha altro scopo che quello di tutelare i proprietari ed i produttori, i quali sono liberi di scegliere quella sigla o quel marchio che loro piace. Sin qui è l'interesse dei privati, ciò che la legge tutela: in essa nulla vi è di finanziario. Avvi però una specie di tariffa per le spese della concessione, e vi sono penalità, perchè sarebbe frustraneo guarentire i diritti degli interessati, se la legge non contenesse alcuna sanzione. Da ciò in fuori possono sorgere altre questioni come, per esempio, quella sollevata dall'onorevole Mussi; ma trovo che non sarebbe questo il momento di discuterla. Occorre che in certe materie si interponga anche il Governo, e che imprima taluni segni caratteristici a maggior difesa dell'industria e del commercio; ma questa è un'altra questione. Per il bollo governativo la legge attuale niente provvede.

Vada dunque tranquillo l'onorevole Mussi, che la sua proposta rimane intatta, e che egli potrà fare gli studi che si è riservati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mussi non insiste?

**MUSSI.** No.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alfieri propone un emendamento che consiste nell'aggiungere: « o gli oggetti di sua proprietà » dopo le parole: « una razza a lui appartenente » che sono scritte nel primo comma dell'articolo 1.

**ALFIERI.** Io sono stato sorpreso, come molti se non tutti i miei onorevoli colleghi, dalla discussione di questa legge; e ho dovuto improvvisare l'emendamento che fino da quando venne questa proposta io era risoluto di presentare alla Camera.

Mi permettano i miei onorevoli colleghi, che spieghi da quale serie d'idee sia stato condotto a siffatto divisamento.

Allorchè l'anno scorso si discusse, in occasione del bilancio dell'entrata, la legge che fissa un'imposta sulle vetture private, io ebbi ad esporre alla Camera come dal tenore di quella legge risultasse una grave ingiustizia e nello stesso tempo venisse scemato il prodotto che si sarebbe potuto ricavare per quel medesimo titolo dalla tassa sulle carrozze, e dalla sovra-tassa sugli stemmi gentilizi.

Quando seppi che una certa quantità di risultati

della riscossione di dette imposte era giunta al Ministero delle finanze, avendo voluto verificare se quello che io prevedeva era realmente accaduto, potei assicurarmi che la sovratassa cui accenno aveva fruttato pochissimo all'erario dello Stato, e per altra parte aveva dato luogo sia a delle consegne inesatte, sia molto più frequentemente a fare scomparire l'oggetto che si voleva colpire, e ciò senza alcun vantaggio per l'arte, per i proprietari e per le finanze.

Allora io mi feci a ricercare se non vi sarebbe un mezzo di sostituire a quella sovratassa un provento insieme più vistoso e più equo.

Io miravo ad estenderne la materia imponibile, ed intanto che venisse di nuovo in discussione l'imposta sulle vetture private, cercavo aprire la via ad una riforma, parendomi fosse il miglior modo quello d'includere nella legge che era stata presentata per i marchi d'industria e di commercio anche il marchio della semplice proprietà. Io credo che qualora il Governo facesse per il marchio ed il segno della semplice proprietà quello stesso che fa per questi marchi e questi segni quando le proprietà sono oggetto di commercio o d'industria, non incorrerebbe in nessuna spesa maggiore, e potrebbe trovare poi la facilità di tassare i detti marchi e segni con frutto di gran lunga maggiore che non dal modo affatto ingiusto adoprato ora. Ingiusto, poichè colpisce, non dirò una classe di cittadini, che presso di noi non esistono più classi, ma colpisce una categoria di cittadini, senza nessun riguardo alla proporzione dei loro averi e senza nessun riguardo ad una indicazione di ricchezza che può avvenire dall'essere piuttosto la carrozza ornata di uno stemma gentilizio, oppure ornata di una semplice cifra, di un semplice segno indicante chi ne sia il proprietario. Io fo osservare che, qualora si stabilissero le medesime norme per i segni, che io chiamo segni della proprietà, che sono stabilite per gli oggetti d'industria, per le mercanzie e gli animali di razza appartenente a qualche privato, potrebbe venire a suo tempo colpita da tassa una quantità non piccola di oggetti e colpita giustamente, perchè allora il Governo, accettando il deposito e la dichiarazione di questi marchi e di questi segni, ne tutela l'uso in colui che ha fatto questa dichiarazione e che pagherebbe la tassa per avere quest'uso.

Quindi pare a me che non avendo il Governo assolutamente veruna spesa maggiore dopo che abbia accettata la mia proposta, non essendo obbligato a stabilire un ufficio speciale, e dall'altro lato avendo così aperto l'adito a stabilire una tassa, che dovrà certo essere tenue, ma che potrà essere molto generalizzata molto estesa, colpire una grandissima quantità di cittadini, colpirli nel mentre appunto danno un segno d'agiatezza, di ricchezza, io non potrei trovare, per quanto l'abbia cercato, un motivo per cui il Governo rifiutasse la mia proposta.

Nè mi pare ch'essa possa in nulla sconcertare le idee della Commissione, tanto più che l'articolo 1 comprende veramente degli oggetti che possono essere qualificati meramente oggetti di proprietà e non di commercio. Non suppongo che il testo dell'articolo 1 fosse, dal Ministero e dalla Commissione, inteso a costituire un privilegio per i prodotti dell'industria o del commercio, ad esclusione di altre proprietà.

Quindi sembra a me che la mia proposta, non potendo disturbare nè i concetti dell'onorevole ministro, nè quelli della Commissione, dovrebbe essere da essi favorevolmente accolta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martelli-Bolognini ha facoltà di parlare.

**MARTELLI-BOLOGNINI.** (*Della Commissione*) Io rammento come l'onorevole Alfieri abbia combattuto altra volta quell'aumento d'imposta decretato dalla Camera nella circostanza in cui si votava la legge che imponeva una tassa sulle vetture; fu allora stabilito che le vetture portanti uno stemma gentilizio avessero una tassa assai maggiore. Ammetto anch'io coll'onorevole Alfieri che nell'atto pratico, il ministro delle finanze ha potuto ben poco ricavare da questa sovratassa; ma non comprendo però come nell'occasione di questa legge si possa ovviare agli inconvenienti che molto bene deduceva l'onorevole Alfieri in quell'occasione, e che oggi pure è tornato a presentare alla Camera.

Bisogna che la Camera si persuada che questa legge non è una legge d'imposta, nella quale si cerchi di stabilire una tassa su qualche servizio che si renda dallo Stato, su qualche beneficio fatto ai cittadini.

Si tratta qui solamente di garantire gl'industriali, in genere, che i prodotti dell'industria e del commercio non saranno mai venduti sotto altro nome, venendo così a defraudare dei sacri diritti. Questa legge è basata sul principio fondamentale, che il marchio, o segno di fabbrica o di commercio, non sia che l'equivalente della firma del negoziante; tanto vale la marca o marchio, quanto una dichiarazione scritta da un negoziante, il quale asserisca che quella merce è sua. Ora, come le leggi penali appunto rendono sacra la firma del negoziante e sanzionano delle pene per chi le contraffaccia, così era naturale, era logico che si venisse a sanzionare delle pene per questa specie di succedaneo della firma stessa.

Ciò che propone l'onorevole Alfieri è quindi fuori affatto da quest'ordine d'idee. È ben vero quanto dice l'onorevole Alfieri, che, cioè, quando si applichi un marchio speciale agli oggetti di proprietà dei singoli individui, anche questo dovrebbe essere tutelato, e così allora si potrebbe applicare, anche come marchio o segno di oggetti privati, quello stemma che si potesse mettere sopra una vettura, e così ripeterlo, senza che altri potesse venire a reclamare.

Ma, prima di tutto, la difficoltà pratica si avrebbe subito nell'idea di applicare questo marchio (unico

naturalmente) a quei tali oggetti ai quali piacesse di applicarlo. Prendendo ad esempio appunto le carrozze, citate dall'onorevole Alfieri, domanderei se egli credesse necessario che quella medesima sigla, quel medesimo stemma, in quelle medesime precise dimensioni, che costituirebbero allora il marchio speciale di quel dato proprietario, fosse da ripetersi appunto sopra tutte le vetture, di sua proprietà. Così si verrebbe a menomare la libertà dell'individuo, il quale vorrebbe apporre in una vettura più piccola un marchio più piccolo, ed un marchio di dimensione più grande in un legno più grande. Se deve essere un marchio, siccome questo deve essere unico, si verrebbe all'altro inconveniente, di dovere aver sempre un medesimo marchio costante.

L'inconveniente, per cui non fu molto proficua la sovratassa sulle vetture blasonate, non si toglierebbe con ciò; poichè il blasonato depositerebbe al Ministero di agricoltura, industria e commercio un segno di questo suo marchio, che poi dovrebbe essere rivestito; e, benchè si chieda una meschinissima tassa per questo deposito, come diritto di cancelleria, dirò così pure il blasonato dovrebbe pagare questa tassa senza essere esonerato poi dal pagare la sovratassa per le vetture e domestici, a termini della legge già promulgata.

L'onorevole Alfieri dirà che intanto si otterrebbe l'intento di colpire l'individuo il quale abusasse di stemmi o del marchio spettante ad un altro; ed allora si potrebbe rivoltare la sanzione penale e farlo condannare come contravventore all'articolo 1 di questa legge.

È pur troppo vero che si è veduto in Italia, e si vede già dappertutto, un qualche abuso di titoli e di stemmi che non ispettano a chi ne fa uso. Ma, d'altronde, io non so perchè in questa legge appunto si debba provvedere a contravvenzioni che non riguardano l'entità vera e propria della legge stessa. Quelle sanzioni penali starebbero bene in una legge araldica; non credo che possano collegarsi ad una legge che ha tutto il carattere industriale e commerciale.

Pregherei quindi l'onorevole Alfieri a riservare la sua mozione a circostanza più favorevole; e, qualora egli vi insistesse, pregherei la Camera a volerla respingere.

ALFIERI. Mi duole di non potermi accontentare delle obiezioni fatte dall'onorevole Martelli Bolognini alla mia proposta.

Io non ho dichiarato d'intendere che con questa legge si venisse sin d'ora a stabilire una tassa sopra marchi, o segni di proprietà: ho detto che questo poteva dare luogo a stabilire questa tassa; ed ho detto questo precisamente perchè io non ho potuto, dopo l'incidente parlamentare dell'anno scorso che ho rammentato ed al quale ho avuto parte, trovare un'occasione opportuna per proporre la riforma della legge d'imposta sulle

carrozze. Perchè non è solo in questa parte ch'io la dissi allora difettosa, ma io la credo tale sotto molti aspetti. E confesso che in materia di tasse, dal momento ch'io vedo un principio d'ingiustizia chiaramente sanzionato, cerco tutti i modi di combatterlo, perchè credo che in materia d'imposte sia più che in ogni altra cosa da combattersi e distruggersi l'ingiustizia anche in piccole proporzioni. Non avendo io dunque ora l'occasione propizia per proporre una riforma di quella tassa, ho voluto almeno in una circostanza che a me parve a ciò idonea preparare il modo di compiere poi quella riforma quando si presenti al Parlamento di nuovo la discussione della tassa sulle carrozze. Farò poi osservare all'onorevole Martelli-Bolognini che egli è solamente secondo la sua spiegazione che il significato di questa legge è così ristretto agli usi di commercio, e diventa un privilegio degli industriali e dei commercianti.

Io non vedo alcuna ragione perchè a ciascun proprietario non possa essere assicurato il mezzo di segnare gli oggetti di sua proprietà. Secondo me nulla v'ha di più facile, pur di non dare alla contraffazione di questi segni la stessa importanza, e sopra tutto di non garantirli colla stessa sanzione penale come si può fare per un marchio dell'industria, il quale naturalmente ha un valore molto maggiore, la cui contraffazione può costituire una vera frode dannosissima ai consumatori non meno che ai produttori. Ma circoscritto in questi limiti, io non vedo perchè la Commissione ed il Governo si possano rifiutare a che qualsiasi cittadino il quale desideri adoperare per suo uso esclusivo un segno di proprietà, possa ciò fare. La Commissione stessa non si è solo servita della parola *marchio*, ma ha detto: segno di proprietà, segno per distinguere i prodotti.

Quindi credo che chiunque voglia darsi il gusto di spendere per avere dei segni di proprietà, debba essere padronissimo di farlo.

Credo che i più non saranno così poco avveduti da moltiplicare cotali segni pel piacere d'averne una grande quantità a loro disposizione, e pagar molte volte la tassa.

Ora, perchè non si dovrà fare una legge più generale? Dobbiamo valerci di quest'occasione per stabilire un sistema il quale ci giovi a riformare utilmente a suo tempo, e secondo giustizia, la legge di sovratassa sulle carrozze.

Inoltre è nella mia proposta incluso un concetto che mi pare dovrebbe essere accettato da tutti coloro che credono che i tempi nostri sieno tempi d'eguaglianza e non sieno più tempi di distinzioni sociali, ormai senza ragione seria.

Ritengo che lo stemma gentilizio non sia nè più nè meno che un segno di proprietà, e che il volergli riconoscere un altro carattere sia una contraddizione collo spirito delle società moderne, e della società italiana



in particolare. È per questo che ho creduto bene di comprendere in questa proposta di legge, sotto una espressione generica, tutti i segni apposti ad oggetti della proprietà privata.

Certamente quando mi venisse dimostrato (il che, mi perdoni l'onorevole Martelli-Bolognini, non s'è riuscito a dimostrarmi finora) che quest'introduzione apportasse un turbamento nel sistema di questa legge, oppure potesse cagionare al Governo l'impianto di un ufficio dispendioso, allora recederei dalla mia proposta; ma finora queste due cose non essendomi state dimostrate, io credo che avrò almeno fatto intendere a' miei onorevoli colleghi il nesso logico della mia proposta coll'idea in altre occasioni manifestata, e le conseguenze utili che io mi proponeva di ottenere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**PANATTONI, relatore.** Per rendere più spedita, se è possibile, la discussione di questa legge, e non dare luogo ad emendamenti non opportuni, io debbo porre innanzi un'avvertenza, resa necessaria dal non essersi fatta la discussione generale.

La presente legge è proposta dal ministro d'industria, agricoltura e commercio per l'effetto di tutelare il movimento delle mercanzie e degli oggetti che vanno in commercio, sia per interesse dei produttori, sia per interesse dei consumatori.

Come vede l'egregio nostro collega Alfieri, questo non ha niente che fare colla sua mozione.

Egli, preoccupato di un altro ordine d'idee, che io ora non intendo punto combattere, vuole si accordino segni distintivi anche a comodo dei privati proprietari. Questa però non sarebbe più la nostra legge, imperocchè essa è ristretta alle garanzie della produzione e dell'industria.

La guarentigia voluta dall'onorevole Alfieri tenderebbe invece a tutelare gli oggetti di proprietà privata. E chi nega ai proprietari d'imprimere le proprie cifre e di mettere l'arma del loro casato?

L'onorevole Alfieri si lagna di una legge d'ordine diverso, e che fu proposta dal ministro delle finanze o dalla Commissione finanziaria, ed impose una tassa per le armi gentilizie dipinte sulle carrozze. Questo per altro è materia estranea alla discussione attuale. Se l'onorevole Alfieri non trovasi ben persuaso che quella fosse una disposizione giusta, se ha un altro sistema, e vuole una riforma, egli lo proponga. Ma è evidente che i produttori ed i consumatori non si occupano nè di sigle, nè di blasoni, nè di armi gentilizie. Quindi mi pare che l'aggiunta da esso proposta non avrebbe punto luogo nell'articolo di questa legge.

Desidero che queste spiegazioni convincano l'onorevole Alfieri, e non vi sia bisogno di una votazione, la quale poi non credo dovesse riuscire propizia alla sua proposta.

**PRESIDENTE.** Ora rileggo l'emendamento del deputato Alfieri...

**ALFIERI.** Dal momento che la Commissione ha paura di vedere disturbato il suo concetto, e che l'onorevole ministro non vuole aprire al suo collega di finanze una via che io credeva sicura per stabilire fra pochi mesi una tassa che può rendere meglio di un'altra la quale si è dimostrata infruttuosa, io non ho che a ritirare il mio emendamento.

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** Io non aveva preso la parola perchè mi spiaceva di oppormi all'emendamento dell'onorevole Alfieri. Ma se la Camera ne considera bene la natura, si persuaderà che non può entrare convenientemente in quest'articolo di legge.

L'onorevole Alfieri, preoccupato da un intento finanziario, e nel desiderio di correggere una tassa che, secondo lui, è stata male posta, vorrebbe di straforo aprirvi il varco in questa legge con le parole *sopra oggetti di proprietà fondiaria...*

**PRESIDENTE.** L'ha ritirato.

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio.** Ciò stante, non aggiungo altro.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1 della Commissione.

**SERRA LUIGI.** Domando la parola per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SERRA L.** Prego o l'onorevole ministro o la Commissione a volermi fornire lo schiarimento che desidero.

Nel primo comma dell'articolo 1 è detto che: « la firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti e riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritto a mano, può costituire un marchio o segno distintivo. »

Siccome però nella prima parte dello stesso articolo non si parla soltanto di oggetti di fabbrica, ma si parla anche di razze d'animali, io mi permetto di farè osservare all'onorevole ministro ed alla Commissione che gli articoli che sino a questo punto combinano perfettamente, non potrebbero più stare, e di domandargli se questa disposizione di legge non possa riuscire gravosa, oppure non applicabile al disposto del primo comma.

Mentre ammetto che la firma del produttore, commerciante o proprietario possa bastare per certi prodotti di fabbriche, non posso però ammetterlo, in certe date circostanze, per ciò che riguarda i prodotti di animali, come le razze bovine ed equine. Ora, nè la Commissione, nè il signor ministro ignorano, come, per esempio, nella Sardegna e nella Sicilia si usi di applicare al bestiame bovino ed equino il marchio a fuoco. Per queste produzioni in che modo potrebbe

bastare la firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario! È, o no indispensabile; è, o no obbligatorio, perchè i prodotti possano essere commerciabili, che abbiano un marchio?

**PRESIDENTE.** È facoltativo.

**SERRA L.** Se fosse obbligatorio, questa legge potrebbe, a mio modo di vedere, essere gravosa per quelle provincie dove applicano il marchio col fuoco, tanto più che avrò occasione di osservare in progresso che la Commissione ha rincarato, duplicando la tassa, di cui il ministro si contentava.

Io non entro nelle affermazioni dell'onorevole Martelli il quale sostenne, rispondendo all'onorevole Alfieri, che questa legge non è finanziaria; per me è tale, poichè stimo legge di finanza tutta legge che impone una tassa sulla produzione.

Chiederei adunque se il marchio sia obbligatorio, e nel caso lo sia, se debba applicarsi l'imposta nella quantità e nell'estensione che la propone la Commissione.

**PANATTONI, relatore.** La legge attuale è una legge di libertà. Ogni produttore o proprietario ha il mezzo di indicare al pubblico un contrassegno che serva di garanzia all'originalità della sua merce o dei suoi prodotti; e al tempo stesso lo garantisca che altri non metta in commercio oggetti analoghi sotto la coperta e sotto il credito di quella medesima indicazione. Anche la buona fede dei consumatori ha interesse in siffatta garanzia. E l'interesse pubblico esige che ciò sia ridotto a sistema legale e reso pubblico per norma dei nazionali e degli esteri.

Detto questo, vengo a quanto avvertiva l'onorevole Serra intorno alla firma.

Certamente egli farà l'onore alla Commissione di credere che essa, leggendo il progetto del Ministero, non ha potuto mai immaginarsi che l'onorevole ministro volesse l'uso di una firma per contrassegnare le razze equine e bovine. (*ilarità*)

Quivi si tratta certamente di un marchio; e benissimo il precipitante avvertiva che questo marchio, usato nelle sue ed in altre provincie, per lo più è una sigla, un altro segno che meglio piaccia, e non al certo una firma; il produttore o il proprietario, se vuole far uso di un contrassegno, lo imprime col fuoco od in altra guisa durevole.

Scopo di questa legge è la certezza che il pubblico non sia illuso; chi vuole un tale distintivo lo dichiara e lo determini in un registro pubblico, affinchè serva per garanzia a lui ed a tutti gli altri.

In questo caso ben vede l'onorevole Serra che i suoi intenti sono raggiunti. Niente impedisce a chi lo brama d'imprimere i marchi in quel modo che suoleva o che stimi il migliore. Questa legge non ha fatto altro che agevolare e dare pubblicità ai segni distintivi che esistevano anche dapprima, dettando soltanto una regola

pel buon andamento e la legalità di queste indicazioni.

**SALARIS.** A me pare che l'onorevole Panattoni non abbia bene afferrato la difficoltà affacciata dal mio amico e collega Serra, quando egli parlava di certo marchio che s'imprime sul bestiame, che è un marchio a fuoco; questo marchio non è apposto ad oggetto di commercio che si vuol fare, ma è di distinzione di dominio; ed a questo marchio si è costretti a ricorrere nelle provincie in cui si ha molto bestiame errante per conservazione di proprietà. Questo marchio a fuoco in quel caso è precisamente l'unico segno onde il capo di bestiame sia riconoscibile, se mai fosse rubato o smarrito. Nel caso poi che questo capo venisse alienato, si spedisce il così detto bollettino, che è il titolo della proprietà, e così cambia di padrone.

Laonde, essendo unicamente un segno di proprietà e non di commercio, è necessario che questo marchio debba andare esente dalle disposizioni di questa legge. Questa era la difficoltà che presentava l'onorevole Serra, alla quale mi sembra non si sia categoricamente risposto.

Nè si dica poi, come sosteneva l'onorevole Panattoni, che questo marchio non è obbligatorio; oh! è certamente obbligatorio in quelle provincie; imperocchè, senza del medesimo, i proprietari non potrebbero tutelare il fatto loro. Se non è la legge scritta che loro impone quell'obbligo, lo impone la legge suprema della necessità; e, checchè ne dica in contrario l'onorevole Panattoni, i proprietari di bestiame non potranno mai farne a meno. Dunque non bastano gli schiarimenti che egli ha dato a tranquillare l'animo dell'onorevole Serra e il mio su questo riguardo.

**PANATTONI, relatore.** L'onorevole Salaris ha detto, che non abbiamo raggiunto lo scopo della dichiarazione sua e dell'onorevole Serra.

Io sarei veramente dolente se questo fosse, ma non lo credo. Capisco che può desiderarsi la tutela della proprietà; ma qui si tratta della tutela per il commercio e l'industria, ed a codesti elementi di circolazione e di smercio appartengono anche le razze dei cavalli, le razze bovine, ecc. È vero che non è sempre necessario vendere gli animali, e che il proprietario ritenendoli presso di sè, può desiderare di garantirsi dai furti; ma è altresì vero che per lo più le razze dei bestiami sono destinate a farne commercio.

La legge non può impedire che vi sia un marchio il quale serva a tutelare le proprietà; ma ciò non somministra argomento per opporre difficoltà ad una legge che garantisce il commercio e l'industria, e tutela il credito e la fede pubblica. Ogni di più lo dirà l'onorevole Martelli-Bolognini.

**MARTELLI-BOLOGNINI.** (*Della Commissione*) La Camera mi permetta un'osservazione sulla questione sollevata dagli onorevoli Serra e Salaris all'inverso di que-

sta legge. Essi si preoccupano del diritto che può spettare ad un individuo il quale per distinguere in mezzo ad una mandria i suoi animali, li marca con qualche segno; di questo è padrone...

SALARIS. Ma paga.

MARTELLI-BOLOGNINI. Non è obbligato affatto a pagare; quello che vuole questa legge è il contrario. Essa vuole che se io, per esempio, ho una razza di cavalli, io gli marchi con il mio marchio e lo depositi al Ministero; la legge proibisce allora di mettere questo marchio ad altri cavalli, e nessuno potrà andare a vendere questi cavalli dicendo: essi appartengono alla razza Martelli-Bolognini, marcati col mio marchio che ho depositato al Ministero. Quindi, chiunque usi un altro marchio consimile, cadrà nelle pene sancite da questa legge stessa. Ecco cosa vuol dire la legge. Padronissimo, del resto, chi vuole servirsi di altro marchio, e senza aver bisogno di inviarlo al Ministero.

Dopo questi schiarimenti credo che gli onorevoli precipinanti saranno soddisfatti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. L'avente causa, o il successore industriale o commerciale, che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà farne in carta bollata da lire una la immediata dichiarazione. »

Se nessuno chiede di parlare lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Il commerciante non può sopprimere il marchio o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui; può bensì aggiungervi separatamente il proprio marchio o il segno distintivo del suo commercio. »

MARTELLI-BOLOGNINI. Relativamente a questo articolo io rimasi della minoranza della Commissione.

L'articolo sanziona il principio, che il commerciante non possa sopprimere il marchio del produttore della mercanzia che egli mette in vendita. Ora, io domando: il marchio perchè si pone in generale in commercio? Perchè, quando i consumatori hanno già riconosciuto che una data mercanzia contraddistinta in commercio da quel dato marchio è buona, corrono in cerca di codesta a preferenza delle altre. Questo è il principio fondamentale su cui si basa la distinzione di marchi e segni distintivi. Quindi io dico: se questa è la vera definizione dello scopo fondamentale del marchio, perchè il commerciante non può sopprimere il marchio del suo produttore? Questi, cosa vuole garantirsi? Che altri non ponga in vendita delle mercanzie sotto il suo nome, le quali vengano a discreditarne la sua fabbrica; ecco perchè, difatti, in questa legge si sanzionano delle pene a chi falsifica questo marchio, allo scopo di fare passare come provenienti da una fabbrica accreditata delle mercanzie di peggiore qualità.

Ora però, quando il produttore ha venduto la sua mercanzia e questa è stata effettivamente pagata, qual

diritto ha egli d'impedire ad un individuo di sopprimerne il marchio? O la mercanzia proviene da una fabbrica più accreditata di quello che non sia il commerciante che la pone in vendita, ed allora questi non sarà tanto gonzo da togliere il marchio della fabbrica e porla in vendita come roba sua, in quanto che sa che quella fabbrica, godendo maggiore credito di lui, certamente gliene agevolerà lo spaccio; o, all'inverso, quella mercanzia viene da una fabbrica di credito inferiore a quello del commerciante; in tal caso, quando egli pone in commercio il proprio marchio assume esso la responsabilità di codesta mercanzia; e se avverrà che dia in seguito delle mercanzie di cattiva qualità con un marchio proprio, naturalmente esso sarà abbandonato, non troverà più acquirenti, e su lui, per conseguenza, verrà a ricadere tutto il danno.

Quindi io non comprendo il perchè si voglia sanzionare il principio di non potersi sopprimere il marchio senza andare a trovare il produttore. La qualità della legge è tale che prende il carattere, dirò così, d'internazionale. Rammentiamoci che noi riconosciamo i marchi di paesi coi quali abbiamo reciprocanza nei trattati commerciali; quindi molte volte può avvenire che il proprietario del marchio abiti molto lontano dallo Stato, ed in tal caso io non so vedere perchè si debba andare ad ottenerne il permesso.

Vengo ad un esempio nell'atto pratico. Supponiamo che si abbiano dei liquori che generalmente si vendono in piccolissime dosi. Or bene, un caffettiere, un droghiere vuol vendere del *kirskwasser* a bicchierini; egli, secondo questa proposta, non potrebbe togliere da quelle ampollette l'etichetta, perchè così sopprimerebbe il marchio della fabbrica d'Olanda da cui è proveniente, quindi non potrebbe smerciare il liquore a dettaglio. Ma, signori, se noi troveremo andando ad un caffè che il *kirskwasser* non è buono, non vi ritorneremo più per quanto il caffettiere venga a dirci che è della più rinomata fabbrica d'Olanda.

Laonde, non vedo come potrebbe essere necessaria nell'atto pratico la sanzione dell'esistenza del marchio.

Eccovi la ragione in forza della quale io sostenni colla minoranza della Commissione che si dovesse dire soltanto che il commerciante può aggiungere il suo marchio od il segno distintivo del suo commercio a quello del produttore della mercanzia, senza entrare nella questione se il commerciante possa, senza il consenso del produttore, sopprimere il marchio della mercanzia esistente. Io credo che, quando la mercanzia è giunta a chi l'ha comperata munita del suo marchio e gli sia stata pagata, il produttore abbia con ciò tutte le desiderabili garanzie, e non debba andare a cercar oltre.

Dietro queste considerazioni speriamo che la Camera vorrà accogliere la nostra proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI, *relatore*. Io debbo rendere conto alla Camera del perchè la Commissione nella sua maggioranza non credette d'introdurre una modificazione alla proposta del Ministero. Il signor ministro potrà, se crede, corroborare anche meglio le ragioni della proposta.

Quando una merce è prodotta di prima mano da una fabbrica, o da chi la mette per la prima volta in circolazione, è bene che sia garantita coi distintivi che ama adottare chi la somministra all'uso pubblico. La merce ordinariamente passa ai commercianti, e badiamo bene che l'articolo dice *commerciante*, e non *consumatore*. Questo sarebbe certamente padrone di distruggere la merce e di farne quello che vuole. Ma se la merce passa ad un negoziante, che la destina, per la sua professione, a nuove vendite all'ingrosso o al minuto; è naturale che se egli non la vuole ricomporre e intende mantenerle il credito originario non debba sopprimere il segno distintivo del fabbricante o del produttore. Se poi egli la ricompone in altra guisa, allora egli non vende più quella dell'anfora (come si esprimeva nel suo esempio l'onorevole Martelli-Bolognini), e sol per questo può abbandonare i contrassegni primitivi, inquantochè non sopprime questi, ma rimpasta o ricompone la roba che vende. Pertanto chi continua a vendere la mercanzia, con le apparenze primitive, non deve levar la marca dell'origine, e quel segno di provenienza che tutti hanno interesse perchè sia conservato per garanzia dei produttori, dei rivenditori e del pubblico.

Se poi il rivenditore vuole aggiungervi qualche cosa di suo, è padrone di farlo, purchè non distrugga i segni primitivi.

Queste sono le ragioni che mossero la Commissione; il ministro credo fosse animato dallo stesso sentimento. La Camera giudicherà se si tuteli il credito delle fabbriche, permettendo di distruggere i marchi originari, quando la merce deve tutta circolare in commercio e deve servire alla richiesta del pubblico.

BROGLIO, *ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio*. Mi pare veramente che dal momento che la legge entra in quest'ordine d'idee, di proteggere l'industria come una parte della proprietà, sia giusto di mantenere quest'articolo. Ci sono dei luoghi famosi per certe fabbricazioni e delle ditte che partecipano alla fama del luogo.

Supponiamo, per fare un esempio, che Lione fosse una città dello Stato; i rasi, le sete di Lione hanno una grandissima reputazione, ed è naturale che a quei fabbricanti di Lione preme che nessuno venda della roba di quella città per roba propria, poichè, vendendola per tale, toglie ai detti fabbricanti questa specie di privativa industriale ch'essi hanno su quei dati prodotti.

È dunque nell'interesse della ditta che ha fabbricato quel tale oggetto, che si crede superiore a quelli

che si fabbricano da altre ditte, è nel suo interesse che i consumatori comprandolo dal commerciante sappiano ch'egli proviene da quella data fabbrica, perchè evidentemente questa garanzia favorisce lo smercio. Mentre invece, se si vendono gli oggetti senza che si sappia che essi provengono da quella ditta, è naturale che la riputazione della medesima ne venga d'altretanto scemata, di quanto gli oggetti suoi si vanno a confondere con quelli fabbricati da altre ditte, che siano inferiori.

Dal momento dunque che questa legge si propone quest'intento, di garantire cioè l'originalità della produzione, perchè forma parte della proprietà del fabbricatore, mi pare giusto che si seguiti a garantirla anche nello smercio che ne fa il commerciante.

MARTELLI-BOLOGNINI. Le ultime parole dell'onorevole ministro hanno, in verità, alquanto modificato le prime; poichè colle prime esso faceva intendere che lo scopo di questa legge sarebbe quello di proteggere l'industria; una volta avviati in questo sistema, bisogna subirne le conseguenze.

Io sono ben lontano dall'idea di proteggere i negozianti in generale, e di fare questione di produzione; io ne fo questione, direi, di moralità dell'insieme di questa legge.

Io, rispondendo all'onorevole Alfieri, dissi come il marchio di fabbrica sia per me un equipollente, un equivalente della firma del produttore.

Il produttore, quando firma una dichiarazione in cui si dice che quel prodotto, che quel pezzo di carta è venuto dalla sua fabbrica, fa la stessa cosa come quando mette una sigla, un timbro, un segno qualunque distintivo della sua fabbrica. Quindi è necessaria una legge la quale vi dica che, come è reato comune falsificare la firma di un altro, così è reato il falsificare questi segni distintivi dei prodotti. Qui noi siamo nel caso di non proteggere veruno, ma bensì di rendere ragione a tutti, e d'impedire una violazione della legge.

Ma allorchè dal produttore la mercanzia è già passata nei luoghi di consumo, se un commerciante qualunque crede conveniente di assumere sopra di sè la responsabilità di venderla e di avvalorarla anzi col suo credito, perchè gli vorrete vietare la facoltà di surrogare al segno primitivo della fabbrica il segno proprio del suo negozio? Io non ne vedo la ragione. In questo articolo gli si dà facoltà di apporre il proprio marchio accanto a quello del produttore, e questo tante volte agevola anche lo smercio del prodotto; poichè egli è chiaro che si va più facilmente ad acquistare un oggetto in uno dei primi negozi, e si bada più al nome di chi lo smercia che a quello del produttore, la cui fabbrica è spesso ignorata. Ma vi sono degli oggetti nei quali il porre un doppio marchio non è possibile, ed in questo caso il commerciante che ha già un credito proprio bene stabilito, ha maggior convenienza di sopprimere il mar-

chio della fabbrica e di surrogarvi il proprio. E perchè vorrete impedir questo? Il produttore ha già ottenuto il suo intento. Egli ha potuto vendere la sua mercanzia; colui che la smercia si è diretto a lui appunto perchè sapeva che i suoi prodotti erano superiori.

Ora, perchè vorrete impedire ad un negoziante che ha grande spaccio di mettere il suo segno sopra la mercanzia?

Io non ci vedo in questo una grande difficoltà, la vedo bensì nel fare la ricerca del produttore. Ed a questa obiezione parmi non abbiano risposto nè il signor ministro nè l'onorevole relatore.

Ritengo quindi che, non potendosi ovviare a questo inconveniente, specialmente quando un prodotto è poco ricercato, si possa il medesimo coprire col marchio di un negoziante molto accreditato.

**BERTEA.** Voglio fare una sola osservazione.

Non ho preso parte ai lavori della Commissione quando si deliberò sull'argomento, ma inclino all'opinione dell'onorevole Martelli-Bolognini.

Non ho quindi pretese di recar luce nella discussione, ma vorrei che mi fosse tolto un dubbio.

Comprendo che con questo articolo si fa un vantaggio al produttore, ma mi preoccupa anche dell'incaglio grandissimo che si arreca al commercio colla applicazione rigorosa dell'articolo terzo. Come potrà il commerciante mantenere sempre inalterato il marchio?

Molte volte il marchio subisce alterazione dipendente dalla località dove sono collocati gli oggetti, o da altre circostanze delle quali non si può rendere responsabile il commerciante. Inoltre in molti casi tornerà conveniente l'alienazione della parte dell'oggetto sulla quale è impresso il marchio. Una pezza di panno, per esempio, sarà marcata in un lembo. Potrà proibirsi al commerciante che smercia al dettaglio di vendere prima la metà sopra la quale sta il marchio?

Mi sembra che quando un produttore ha saputo guadagnarsi la stima del pubblico non abbia bisogno di simili garanzie. Non si deve pretendere che il commerciante faccia sempre gli affari del produttore. Quando quest'ultimo è favorevolmente conosciuto, i compratori vanno direttamente da lui, ed il commerciante è d'altra parte ben lieto di poter constatare che la produzione che egli smercia è uscita da una fabbrica che merita la preferenza.

**BROGLIO,** ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. A queste due obiezioni mi permetto di rispondere poche parole.

Prima di tutto, se l'onorevole Bertea osservasse che è stata soppressa la parola *alterare*, riconoscerebbe che rimangono senza scopo le considerazioni che egli faceva sulle alterazioni accidentali che il marchio può

subire, considerazioni d'altronde che già consigliarono la Commissione a cancellare quella parola.

Del resto poi, tutti capiscono che quando il marchio fosse scomparso per effetto del tempo o per un accidente qualunque, nessuno è responsabile di questa perdita.

Quanto all'altra osservazione che faceva dicendo: andrete voi a perseguire il commerciante se vende piuttosto una parte che l'altra della pezza? Quanto a questo osserverò che sarà dell'interesse del commerciante il non portare via il marchio, se veramente la pezza appartiene ad una ditta stimata, ma poi sarà colpa di quello che compra se non esige che gli si faccia vedere il marchio.

Ma questo punto mi pare cardinale, cioè che il marchio protegge l'industria (prego l'onorevole Martelli-Bolognini di prendere questa parola nel senso che le attribuisco, non certamente nel senso che io entri nel sistema protettivo), dico protegge l'industria, in quanto dimostra che quel prodotto è opera di quella tal fabbrica. E perchè la protegge? Perchè favorisce in questo modo i miglioramenti dell'industria, dimostrando a tutti di quale fabbrica è il prodotto che comprano.

Ora, io vi domando: se è ugualmente nota l'origine dell'oggetto di cui si tratta, quando il marchio deve stare appeso all'oggetto durante il tempo dello smercio, e quando il marchio può essere tolto fino dall'origine; evidentemente questa protezione legittima è minore nel secondo caso che nel primo.

Nè vale il dire: la ditta si è già acquistata questa fama dal momento che il commerciante è andato a comprare il suo prodotto. Certo che l'ha conseguita questa fama, ma appunto perchè le preme di mantenerla, bisogna che tutti sappiano che è dessa che fa la merce buona.

D'altra parte il negoziante può comprare merci anche presso altre fabbriche, e, facendone scomparire il segno distintivo, venderle per quelle di una data e rinomata fabbrica. Ed io non vedo veramente come altrimenti si potesse impedire questo abuso se non coll'obbligo di mantenere ai prodotti il loro marchio di origine.

**BERTEA.** È una petizione di principio. L'onorevole ministro protegge eccessivamente, a mio giudizio, la produzione, ed io proteggo per quanto posso anche la libertà dei commercianti.

Il commercio si regola colla buona fede; e quando un commerciante ardisce di spacciare cosa come da esso fabbricata, quando non lo sia, cade nel discredito pubblico.

Diceva l'onorevole ministro che viene tolta la parola *alterare*; ma, tolta l'alterazione, resta la soppressione; e siccome sarà difficilissimo stabilire quando ci sia stata alterazione, e quando ci sia stata soppressione, avremo una fonte inesauribile di guai e di con-

testazioni. Sul caso che ho supposto, di un commerciante di panni, l'onorevole ministro rispose che era colpa del compratore se non si curava di verificare il marchio. Ma invece il caso che io supponeva è opposto a quello immaginato dall'onorevole ministro. Sta bene che il compratore verifichi il marchio per la parte che esso acquista, ma per la parte che resta nelle mani del commerciante, egli certamente non avrà più modo di provare il marchio del produttore.

Ora, siccome il caso in discorso può ripetersi in mille forme, sopra mille oggetti che al momento non saprei enumerare, mi sembra che l'articolo conduca ad un eccessivo protezionismo, massime quando si parla sempre di libertà.

**PRESIDENTE.** Leggo il nuovo articolo che, a nome della minoranza della Commissione, propone l'onorevole Martelli-Bolognini in sostituzione dell'articolo 3:

« Il commerciante può aggiungere separatamente il proprio marchio o segno distintivo del suo commercio a quello del produttore della sua mercanzia. »

Chieggo se questa controproposta sia appoggiata. (Non è appoggiata.)

In tal caso metto ai voti l'articolo 3 della Commissione e del Ministero.

(È approvato.)

« Art. 4. I marchi e segni distintivi, già legalmente usati all'estero sopra prodotti e mercanzie di fabbriche e commerci stranieri, che si spacciano nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel regno, sono riconosciuti e garantiti, purchè si osservino, a riguardo di tali marchi e segni, le prescrizioni stabilite pei nazionali. »

(È approvato.)

« Art. 5. Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome o la firma di una società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi la *ditta* commerciale, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di un'associazione o di un corpo morale, sieno nazionali, sieno stranieri, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte; anche quando la ditta, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetti non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti, in conformità della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marche e segni per assicurare i prodotti delle sue manifatture o lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge; e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti per l'amministrazione dello Stato nella legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti. »

**CORSI.** Se l'onorevole Commissione non avesse da darmi degli schiarimenti persuasivi, io chiederei la soppressione di quest'articolo.

Qui si dice che l'amministrazione finanziaria dello Stato può, per i suoi prodotti, valersi di una marca speciale; ma quali sono i prodotti dell'amministrazione dello Stato?

*Una voce.* I tabacchi.

**CORSI.** Sento dirmi, e lo dice anche l'articolo, che vi sono i tabacchi ed i generi di privativa; ma lo scopo per cui si riconosce il diritto al marchio è quello di vincere la concorrenza di altri fabbricanti, e di poter dimostrare che i propri prodotti sono superiori a quelli di altri produttori dello stesso genere.

Ora, siccome la privativa dei tabacchi non permette che altri fabbrichi tabacco nello Stato, non si capisce perchè lo Stato abbia un segno distintivo nei modi stabiliti dalla legge per la produzione dei generi di privativa.

Credo quindi, anche per questa ragione, che sia perfettamente inutile la disposizione, e sia anzi dannosa, inquantochè lascia supporre in termini generali che in Italia vi sia uno Stato produttore. Ora, Dio ci liberi da questo flagello, lo Stato non è menomamente produttore in Italia, tranne per i generi di privativa.

La disposizione avrebbe anche qualche singolarità, perchè chi vuole assicurare a sè medesimo l'uso del marchio deve farne il deposito ad una prefettura e pagare una tassa.

Ora, la prefettura è un braccio dello Stato, dunque dovrebbe depositare a sè stesso i segni distintivi dei propri prodotti, e pagare a sè stesso una tassa prendendola dalle proprie casse per rimetterla nelle proprie casse.

Quindi anche il modo di esecuzione farebbe riconoscere la sconvenienza di accordare questi segni distintivi allo Stato.

Se adunque la Commissione non ha qualche buon argomento per sostenere questo articolo, io ne chiedo sin d'ora la soppressione.

**BROGLIO,** ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. Prima di tutto non è male che questi generi di privativa abbiano i segni particolari dello Stato per difenderci dal contrabbando.

Sebbene un contrabbandiere quando supera le altre difficoltà può superare anche quella dei segni, e cercare di imitarli, non è tuttavia una ragione questa per non usarli. Ma poi vi è un genere di prodotti a cui non ha pensato l'onorevole Corsi, probabilmente perchè non lo vorrebbe: ci sono gli stalloni che sono un prodotto dello Stato, e sembra che anche lo Stato abbia il diritto di marcare a fuoco i suoi stalloni e tutti quegli altri prodotti che volesse fabbricare. Insomma non mi pare vi sia una ragione sufficiente per togliere questa facoltà allo Stato pel caso che sia produttore e per quelli in cui esso è riproduttore.

**CORSI.** Veramente le spiegazioni date dall'onorevole ministro non hanno indotto in me tanta persuasione

da farmi votare quest'articolo. Ripeto che a me fa doloroso senso che in un articolo di legge sia scritto che lo Stato può essere produttore.

Il ministro non ha saputo darmi che due esempi: quello dei tabacchi e quello degli stalloni.

Quanto ai tabacchi, io non dissento che ci debba essere messo un qualche distintivo, come anzi già c'è, ma questo marchio non ha lo scopo del marchio stabilito dalla legge, questo distintivo è unicamente per dimostrare che il tabacco è della privativa regia, e non di contrabbando, ma non si potrebbe neppure avere in questo distintivo una garanzia al tabacco per impedirne il contrabbando; si metterà sopra la fascia, ma non si potrà certo mettere un segno su ogni sigaro o su ogni frazione del tabacco da naso, ma si metterà solo o sulla fascia del mazzo o sopra le scatolette del tabacco in polvere o del trinciato.

Ora, questo distintivo potrà sempre essere contraffatto dal contrabbandiere, il quale non si azzarda di portare il tabacco in commercio in proporzione più vasta, senza anche contraffare le fascie e le scatolette del tabacco; quindi lo Stato può procedere contro questi contrabbandieri anche senza che la legge dichiari che egli ha il diritto di mettere il segno sopra il tabacco di propria fabbricazione.

Quanto agli stalloni, fin qui il Governo si è limitato a somministrare gli stalloni per la riproduzione delle razze; non lo voglio discutere adesso questo sistema, chiedo solo come è desso esercitato. Gli stalloni sono nelle mani del Governo, non ne escono mai, non vi è quindi bisogno alcuno di segno distintivo. Alla riproduzione poi vera e propria di cavalli finora non ci siamo arrivati, ed io, lo dico francamente, mi auguro che non ci si debba arrivare. Credo che ci limiteremo a comperare i cavalli, e non ci occuperemo della produzione dei medesimi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**PANATTONI, relatore.** Non voglio trattenere la Camera nel dare ragioni su quest'articolo che, come ella vede, parte dalla proposta ministeriale, e fu anzi accarezzato nel seno della Commissione. Solamente ho l'obbligo di dire come la Commissione non ne potesse chiedere essa la soppressione, dacchè fu posto in rilievo l'interesse che ha lo Stato a certe produzioni di cui testè parlava l'onorevole ministro. Ma vi sono anche altre produzioni che appartengono allo Stato. Lo Stato, ad esempio, finora aveva le polveri, privativa che andrà forse a cessare; lo Stato fabbrica le armi, ha delle miniere, ed altri esercizi.

Quando dunque la Commissione ha inteso che vi poteva essere impegnato l'interesse dello Stato, capisce bene la Camera che essa doveva lasciare la proposta com'era; del resto la difesa di quest'articolo incombe specialmente al ministro che l'ha proposto, ed egli ne ha già date le ragioni.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 6:

« L'amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marche e segni per assicurare i prodotti delle sue manifatture o lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge; e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti per l'amministrazione dello Stato nella legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti. »

(È approvato.)

Ora la Commissione propone la soppressione degli articoli 7 e 8 che fanno parte del capitolo intitolato: *Disegni e modelli di fabbrica*, avendone essa formata una legge a parte, che si trova in calce dell'attuale, e che verterà quindi discussa come legge separata.

#### PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole ministro della pubblica istruzione per una comunicazione.

**BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per approvare un regio decreto del 2 settembre 1865, col quale è data facoltà alla Commissione di antichità e belle arti di Sicilia, al Museo nazionale di Napoli ed alle deputazioni di storia patria dell'Emilia di potere accumulare e disporre degli avanzi annuali de' loro assegnamenti applicati a spese di materia scientifica ed artistica, nei limiti e nel tempo dallo stesso decreto indicati. (V. *Stampato n° 204.*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare per fare una comunicazione.

**DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge relativo ad alcuni provvedimenti da adottarsi rispetto ai benefizi ed alle cappellanie laicali che in alcune provincie del regno furono soppresse con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867. (V. *Stampato n° 205.*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Il seguito della discussione sul progetto di legge relativo ai marchi e segni distintivi sarà rinviato a domani all'ora consueta.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:

Ordinamento del credito agrario;

Abolizione di speciali disposizioni, in materia forestale, vigenti negli ex-ducati di Parma e Modena;

Modificazioni ad alcuni dazi di dogana;

Attuazione dei nuovi catasti lucchesi;

2° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente i marchi e segni distintivi dei prodotti delle industrie.

Discussione dei progetti di legge:

3° Convalidazione di decreti relativi a spese maggiori sui bilanci dal 1860 al 1867;

4° Disposizioni intorno all'esecuzione delle sentenze riguardanti i crediti gabellari;

5° Prefissione del termine pei ricorsi contro le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni;

6° Spesa per la costruzione di un tronco di rettifica della strada nazionale Sannitica;

7° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

8° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

9° Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

10. Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio de' depositi e prestiti di Firenze;

11. Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla caccia.